

78.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:		Castagnetti Guglielmo	4-06758 4755
Rutelli	7-00064 4749	Scalia	4-06759 4755
		Ronchi	4-06760 4756
Interpellanze:		Giuntella	4-06761 4757
Servello	2-00299 4750	Scalia	4-06762 4760
Russo Spina	2-00300 4750	Braschi	4-06763 4761
		Ongaro	4-06764 4761
Interrogazione a risposta orale:		Pecoraro Scanto	4-06765 4762
Magri Lucio	3-00409 4752	Piro	4-06766 4763
		Bolognesi	4-06767 4763
Interrogazione a risposta in Commissione:		Bolognesi	4-06768 4763
Trabacchini	5-00432 4753	Bolognesi	4-06769 4764
		Buontempo	4-06770 4765
Interrogazioni a risposta scritta:		Servello	4-06771 4765
Acciario	4-06754 4754	Servello	4-06772 4766
Marengo	4-06755 4754	Poli Bortone	4-06773 4766
Nucara	4-06756 4754		
Biondi	4-06757 4755	Apposizione di firme ad interrogazioni ..	4766
		ERRATA CORRIGE	4766

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

 XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1992

	PAG.		PAG.
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		Poli Bortone	4-00214 XXI
Abaterusso	4-04806 III	Poli Bortone	4-00236 XXII
Anedda	4-01803 IV	Poli Bortone	4-00344 XXIII
Apuzzo	4-04652 IV	Poli Bortone	4-00381 XXIV
Bettin	4-02691 VI	Poli Bortone	4-00415 XXIV
Butti	4-01198 VIII	Poli Bortone	4-00437 XXV
Conti	4-00192 VIII	Poli Bortone	4-00568 XXV
Gasparri	4-02122 IX	Poli Bortone	4-04061 XXV
Gasparri	4-02248 X	Polidoro	4-00104 XXVI
Goracci	4-04366 XI	Rositani	4-02418 XXVII
Marengo	4-02293 XII	Sbarbati Carletti	4-01562 XXIX
Matteoli	4-01186 XIII	Tancredi	4-00194 XXX
Matteoli	4-01263 XIV	Tancredi	4-00372 XXX
Melilla	4-02319 XV	Tassi	4-00597 XXXII
Mombelli	4-01788 XVI	Tassi	4-00685 XXXII
Nuccio	4-01586 XVII	Tassi	4-00852 XXXIII
Parlato	4-03446 XVIII	Tassi	4-00976 XXXIV
Parlato	4-01304 XVIII	Tassi	4-01620 XXXV
Parlato	4-01306 XIX	Tremaglia	4-01636 XXXVI
Parlato	4-01625 XIX	Tremaglia	4-01651 XXXVII
Parlato	4-03509 XX	Tremaglia	4-01677 XXXVII
Patarino	4-02771 XX	Tremaglia	4-02397 XXXVII
		Viti	4-04976 XXXVIII
		Zoppi	4-03192 XXXVIII

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La III Commissione,

richiamati i legami storici dell'Italia con il popolo Eritreo fin dal secolo scorso;

considerata la trascorsa forte presenza di cittadini italiani che ha raggiunto in passato le ottantamila unità e che ha favorito la crescita socio-economica del paese con lo sviluppo di numerose e fiorenti attività agricole, artigianali e industriali;

preso atto dell'attuale situazione politica in Eritrea che vede finalmente realizzarsi la pace dopo diversi decenni di guerra di liberazione, che ha causato ingenti perdite umane, numerosi invalidi e circa sessantamila orfani oltre a danni materiali, a causa di cui oggi il paese attraversa una fase difficile di ricostruzione e rinascita sociale, economica e culturale;

valutate con attenzione e in modo positivo le risorse umane, sociali e le potenzialità economiche dell'Eritrea, che subiranno sicuramente una favorevole evoluzione soprattutto se saranno favorite da un contesto di rapporti internazionali ed interventi di cooperazione e solidarietà concordati e definiti con il governo provvisorio;

preso atto degli impegni assunti nel gennaio del 1992 dall'allora ministro Boniver di erogare un primo stanziamento per gli aiuti di emergenza, che alla data odierna non sono stati ancora resi disponibili per il governo Eritreo;

rilevata la forte volontà del popolo Eritreo, nella ricerca di nuovi legami internazionali, di stabilire buone relazioni, in particolare con l'Italia;

riconosciuto l'impegno del governo provvisorio dell'Eritrea per lo sviluppo della pace e della democrazia, in attesa del referendum sull'indipendenza richiesto dalle Nazioni Unite previsto per il marzo del 1993;

preso atto della positiva coesistenza pacifica tra le diverse fedi religiose, fattore di fondamentale importanza per la stabilizzazione di una regione dove guerre, carestie e integralismo religioso sono fonte di instabilità per tutti i paesi del mondo e focolaio per possibili ulteriori disordini e odi fra differenti etnie e credi religiosi,

impegna il Governo:

a rafforzare e migliorare stabilmente i rapporti con il popolo Eritreo attraverso i rappresentanti del governo provvisorio, anche in vista dell'ormai prossimo referendum;

a dare concretamente seguito agli impegni assunti dall'allora ministro Boniver;

a realizzare interventi d'emergenza in grado di contribuire a risolvere le più gravi condizioni di crisi sul piano sanitario, sociale ed ambientale;

a predisporre un *country programme* ed avviare iniziative bilaterali, multilaterali e attraverso le ONG che permettano all'Italia di sperimentare in Eritrea una nuova stagione di cooperazione sostenibile, duratura ed efficace nell'interesse del popolo eritreo e in attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 1 della legge n. 49 del 1987.

(7-00064) « Rutelli, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, De Benetti, Giuliari, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere — premesso che:

a Trento, in attuazione di un progetto di automazione del servizio dei conti correnti postali, con una spesa che ammonta ad alcune centinaia di miliardi, è stato creato un CCSB (Centro compartimentale servizi banco posta), per la copertura delle province della regione Trentino-Alto Adige;

data la scarsa utilità di detto centro in un'area con bassa densità di popolazione — per giustificare una spesa così elevata — si è ordinato il trasferimento a Trento, per la successiva lavorazione, dei bollettini di conto corrente accettati dagli uffici postali aventi sede a Brescia e provincia, privando di fatto il compartimento postale della Lombardia di un volume di lavoro di sua competenza;

nonostante detto provvedimento, il personale ed i mezzi di automazione impiegati presso il Centro di Trento appaiono ancora ben superiori alle reali esigenze dell'area: infatti esso smaltisce quotidianamente un volume di titoli (60.000) certamente inferiore alle sue potenzialità (stimate intorno ai 400.000 titoli), tant'è che in alcuni periodi dell'anno il personale ivi applicato lavora sotto resa giornaliera (che sarebbe perpetua senza il lavoro proveniente da Brescia e provincia) —;

quali interessi abbiano giustificato un investimento così oneroso nella provincia di Trento;

per quali ragioni non si sia ritenuto opportuno affidare il servizio postale sui conti correnti ad uno dei compartimenti lombardi o veneti, dove certamente il Centro servizi banco posta sarebbe stato maggiormente giustificato;

quali provvedimenti intendano adottare per assicurare che il Centro compartimentale di Trento sia gestito in modo da garantire una maggior corrispondenza tra le capacità produttive potenziali ed il concreto volume di lavoro domandato.

(2-00299)

« Servello ».

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

l'organo istituzionalmente preposto alla difesa del Paese è lo Stato Maggiore della Difesa;

solo le Forze Armate sono legittimate ad arruolare ed armare personale;

al Sid-Sismi sono stati assegnati esclusivamente compiti di *intelligence*, ovvero compiti inerenti all'acquisizione di informazioni sul potenziale bellico del nemico;

la legge n. 801 del 1977 all'articolo 10 richiama tali esclusivi compiti informativi vietando ogni altra attività ed abrogando tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto, o comunque non compatibili, con la legge stessa;

la citata legge prevede che tutti gli appartenenti ai servizi perdano lo *status* militare e come tali non possono essere impiegati in operazioni « non ortodosse », che comportano l'impiego di armi ed esplosivi;

nel corso dell'esercitazione Delfino era previsto l'assalto ad una sede di un partito politico italiano a Trieste (il PCI) con l'impiego di bombe a mano a scopo evidente di mettere in atto una strategia della tensione;

il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* onorevole Andreotti, nel 1991 ha rimosso ogni vincolo di segretezza

su tutta la documentazione relativa a Gladio-Stay Behind —:

se non sia da ritenersi che la pianificazione dell'esercitazione Delfino, come del resto quella relativa ai nuclei OSS (operazioni speciali del Servizio) violi la legge n. 801 del 1977 e non sia in contrasto e al di fuori delle attività degli organi istituzionalmente preposti alla difesa del territorio essendo stata una « organizzazione per la guerra non ortodossa » (GNO) diretta da una « base nazionale clandestina » (BNC);

se l'attività svolta dai nuclei di Gladio nella esercitazione Delfino (come del resto quella affidata agli OSS), trattandosi di attività clandestina, rientri nella previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977 riguardando fatti che « in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato »;

se la strumentale segretazione (vietata divulgazione) successivamente apposta alla documentazione relativa ad atti di Gladio (*Stay Behind*) sia assolutamente abusiva in quanto volta esclusivamente a impedire che i contenuti diventino di pubblico dominio e quindi sia possibile al Parlamento italiano di verificare e giudicare se rappresentino fatti eversivi dell'ordine costituzionale e democratico;

se non ritenga inaccettabile il fatto che la magistratura abbia recepito come « classificata » una documentazione che, per le citate disposizioni del Presidente del Consiglio *pro tempore* onorevole Andreotti, doveva essere invece priva di qualsiasi classifica di segretezza.

(2-00300) « Russo Spena, Dorigo, Manisco, Garavini, Bacciardi, Galante ».

* * *

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

LUCIO MAGRI, GARAVINI, TRIPODI,
LENTO e BRUNETTI. — *Al Ministro del-
l'interno.* — Per sapere — premesso che:

1) la magistratura siciliana, sulla base di plurime e attendibili confessioni e di una complessiva ricostruzione di fatti, ha attribuito all'intero vertice della mafia la responsabilità dell'omicidio dell'onorevole Lima, indicando come movente la volontà o l'impossibilità da parte sua di garantirle un sostegno e una copertura che per decenni aveva assicurato;

2) tale copertura non configurerebbe solo una sua responsabilità personale e penale, ma coinvolgerebbe tutto un sistema politico e di potere a lungo domi-

nante in Sicilia e strettamente connesso con gli equilibri e le scelte di governi nazionali;

3) per esplicarsi, quella stessa copertura avrebbe dovuto necessariamente interferire con scelte ed atti di organi dello Stato e delle amministrazioni locali, oltre che inquinare procedimenti giudiziari —:

1) se e come il Governo abbia attivato o voglia attivare propri strumenti di indagine che, nel pieno rispetto di altre e autonome istituzioni, accertino la verità dei fatti per ciò che compete le responsabilità di passati Governi e di comportamenti dell'amministrazione;

2) se e come il Governo intenda aggiornare la sua analisi e la sua strategia nella lotta alla mafia nel momento in cui emerge con tanto maggiore evidenza il tema dell'intreccio sistematico tra mafia, politica e Stato. (3-00409)

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TRABACCHINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è stata denunciata più volte con interrogazioni del sottoscritto e di altri parlamentari l'assenza di garanzie di sicurezza sul lavoro presso il cantiere di Montalto di Castro (VT);

è noto inoltre ai Ministri interrogati che i lavori della costruenda Centrale policom bustibile di Montalto di Castro hanno subito negli ultimi mesi una fortissima accelerazione voluta dall'Enel;

tale accelerazione ha indebolito ancor di più le necessarie misure di sicurezza e i controlli che sarebbero necessari in un cantiere di quelle dimensioni dove operano, spesso sovrapponendosi, centinaia di imprese che utilizzano a dismisura gli straordinari e i subappalti;

oggi, 23 ottobre 1992, c'è stata un'altra vittima. Il lavoratore Grani Moreno è precipitato per oltre 10 metri da una botola che era coperta da una semplice

lamiera e che non era recintata e segnalata secondo le normali norme di sicurezza;

i rischi di incidenti gravi erano stati più volte segnalati all'Enel e alle imprese da delegazioni di parlamentari, dai lavoratori e, da ultimo, dalla FIOM che in data 7 settembre 1992, aveva denunciato ai responsabili della USL VT 5 tutte le carenze, tra cui quelle di cui sopra, che c'erano nel cantiere e che mettono in pericolo la vita dei lavoratori —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto sopra;

se risulti sia stata aperta una inchiesta dall'Autorità Giudiziaria e quali siano i giudici che se ne occupano;

se il ministro della sanità e il ministro del lavoro non intendano, finalmente, prendere atto della situazione grave per la sicurezza e per l'assistenza sanitaria in quel grande cantiere dove operano circa 3000 lavoratori e se non intendano recarsi personalmente sul posto per ascoltare i diretti interessati su tali gravi carenze, oltre a prendere le necessarie misure urgenti di loro competenza;

se il ministro dell'industria non intenda precisare i programmi di lavoro del Cantiere e dei responsabili della sicurezza, oltre che fare piena luce e rendere noti i dati dei subappalti. (5-00432)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ACCIARO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il comportamento tenuto dal commissario della cartiera di Arbatax Alberto Dondena, nella riunione avuta a Cagliari il giorno 21 ottobre, alla presenza dei responsabili regionali e dei sindacati, porta a constatare, che a tutt'oggi sono disattesi gli impegni presi a tale proposito dalla sua persona nell'incontro svoltosi a Roma il giorno 7 ottobre 1992, anche alla presenza dell'interrogante;

tali impegni, apprezzati da sindacati, amministrazioni locali e regionali, vengono vanificati dal comportamento dilatorio del commissario governativo che rimanda a tempo indefinito la soluzione del drammatico problema della cartiera di Arbatax, che ritenevamo, tutti, avviato a conclusione con la riunione del 7 ottobre;

l'interrogante denuncia, quindi, la grave inadempienza del commissario straordinario della cartiera di Arbatax per il mancato rispetto delle disposizioni da Lei impartite sui tempi di pubblicità e avviso d'asta. Elementi fondamentali per un avvio di una concreta soluzione dei problemi riguardanti la cartiera;

l'interrogante lamenta, inoltre, che il commissario straordinario ha altresì disatteso l'ipotesi formulata dal ministro dell'industria per l'attuazione di un efficace processo manutentivo degli impianti, finalizzato al riavvio produttivo della cartiera;

l'interrogante rileva, dunque, una inopportuna inazione del commissario straordinario su una possibile vendita di uno *stock* di carta giacente presso i magazzini della cartiera, con gravi danni finanziari all'azienda e precludendo, in tal modo, un rapido riavvio degli impianti di produzione —:

quali siano i tempi e i modi di intervento del ministro all'industria per far sì che vengano rispettate le direttive impartite, a suo tempo, al commissario straordinario nel corso dell'incontro tenutosi presso il Ministero dell'industria il 7 ottobre;

se si ritenga quantomeno opportuna l'esigenza di una valutazione sulla disponibilità del dottor Dondena ad attuare le disposizioni ministeriali, in termini e modi che vengano apprezzati e condivisi dai sindacati, dalle amministrazioni locali e regionali, dalla collettività tutta. (4-06754)

MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'ENICHEM ANIC stipuli contratti annuali di trasporto marittimo per merci alla rinfusa con noli decisamente superiori a quelli praticati sul mercato a parità di condizioni, con discriminazione verso le altre società di trasporti ed evidente danno economico per la stessa azienda pubblica;

in particolare risulta essere stata declinata una offerta di trasporto di sale per Porto Torres, con porto di imbarco Esqui-neau (Francia meridionale) a lire 13.500 la tonnellata, secondo le condizioni contrattuali usate dall'ENICHEM ANIC, preferendo altra offerta ad un nolo di gran lunga superiore —:

quali provvedimenti si intendano assumere per accertare eventuali responsabilità e riportare l'ENICHEM ANIC, specie il settore Approvvigionamenti e Logistica, al rispetto delle più elementari regole imprenditoriali e di mercato. (4-06755)

NUCARA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

che dal 1980 è in servizio nel comune di Scalea un Centro di Igiene Mentale, il

quale dal 1982 è diventato servizio regionale;

che tale centro è stato ivi istituito proprio per la posizione geograficamente strategica del comune di Scalea —:

se sia a conoscenza del fatto che tale struttura è stata trasferita nel comune di Diamante motivando l'iniziativa con la fatiscenza e la inidoneità igienico-sanitaria dei locali;

se non ritenga che sarebbe stato molto più agevole da parte della USL provvedere al ripristino di detti locali che, pare, abbiano bisogno di semplici lavori di manutenzione;

quali iniziative intenda assumere per far revocare il trasferimento considerato, tra l'altro, che a pochi chilometri da Diamante esiste una identica struttura e per evitare grossi disagi ai pazienti che per recarvisi dovrebbero percorrere una distanza più lunga e agli stessi impiegati che in gran parte risiedono nel comune di Scalea. (4-06756)

BIONDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

rispondendo all'interrogazione parlamentare del deputato Franco Ferri, n. 4-02672 del 14 febbraio 1984, l'allora Ministro della pubblica istruzione faceva presente « che la pratica concernente la posa in opera del busto di Anna Magnani presso la scuola media di via del Fontanile Arenato in Roma è in corso di perfezionamento »;

in questi otto anni nessuna ulteriore informazione è stata data sull'esito dell'istruttoria burocratica —:

quale concreta iniziativa intenda assumere per dare alla pratica una positiva e rapida conclusione. (4-06757)

GUGLIELMO CASTAGNETTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso:

che nonostante le note e incontestabili difficoltà di bilancio, anche per il prossimo anno è prevista la erogazione di contributi ministeriali agli enti lirici;

che fra essi, accanto a gestioni fortemente meritorie sotto il profilo culturale e musicale, ve ne sono altre decisamente negative;

che nel novero di queste ultime va considerato il Teatro dell'Opera di Roma, nei confronti del quale vi è stata anche di recente una documentata e autorevolissima censura da parte del Maestro Riccardo Muti —:

se non intenda legare la assegnazione di fondi pubblici alla qualità della produzione e alla trasparenza della gestione degli enti lirici e in questa ottica sospendere la prevista erogazione al Teatro dell'Opera di Roma, sino ad un accertamento puntuale delle critiche e dei rilievi ad esso rivolti. (4-06758)

SCALIA e RUTELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nell'aprile del 1991 il direttore dell'ufficio di Roma dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero dell'agricoltura e foreste ha chiesto l'autorizzazione per « poter sviluppare le pratiche necessarie alla presentazione di una proposta di cambiamento di sede »;

secondo il dirigente, infatti, l'attuale sede di via G. Rappini n. 19, nel quartiere Portuense, non consentirebbe il regolare e corretto svolgimento dei compiti della struttura, a causa della inidonea distribuzione degli spazi, di non precisate carenze funzionali, di una infelice ubicazione nella città e di altre carenze di vario tipo;

successivamente lo stesso responsabile dell'ufficio ha proceduto alla individuazione della nuova possibile sede, dan-

done comunicazione alle altre autorità competenti. L'immobile prescelto si trova in via Aurelia n. 555, vale a dire in una delle zone più intasate dal traffico e difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dell'intera città di Roma;

da un confronto fra la vecchia e la nuova sistemazione, risulta pertanto che questa non risolverebbe che in parte i problemi suddetti e che, anzi, a fronte di un relativo vantaggio si avrebbe un incremento della spesa per la locazione dell'edificio a dir poco insostenibile, in quanto l'onere annuo passerebbe da 218 a 947 milioni di lire senza considerare le spese di trasloco e per l'adattamento delle nuove strutture;

si rileva che la scarsa funzionalità della attuale sede è da attribuirsi con ogni probabilità alla discutibile gestione dello spazio ed alla cattiva organizzazione del lavoro. Risulta infatti che tempo addietro su disposizione del direttore dell'ufficio, la quindicina di ispettori che prestano servizio presso lo stesso siano stati improvvisamente spostati, dalle quattro stanze nelle quali lavoravano in un unico stanzone, lasciando vuoti ed inutilizzati i locali che fino a quel momento avevano occupato. Risulta pure che di locali inutilizzati ve ne siano diversi altri, alcuni dei quali di ragguardevoli dimensioni;

in seguito ad un'interrogazione parlamentare presentata dai sottoscritti nel dicembre 1991, l'allora ministro dell'agricoltura ha prontamente nominato una Commissione con il compito di visionare l'attuale sede dell'ufficio e quella proposta dal suo Direttore. La Commissione pare abbia stilato una relazione nella quale è bene in evidenza l'eccessiva spesa da sostenere per l'affitto della nuova sede;

il ministro non ha ancora espresso un parere in merito e questo ispiegabile ritardo ha ridato vigore ai fautori dell'« affare » che subito hanno rimesso in moto la procedura, modificando la bozza di contratto da stipulare con la società proprietaria dell'immobile e chiedendo così in data 21 luglio 1992, una nuova « richiesta

nulla-osta alla spesa » all'Intendenza di Finanza, che precedentemente aveva espresso contrario orientamento —:

se non ritenga eccessivo, soprattutto in un periodo come questo di gravi ristrettezze economiche e finanziarie l'onere previsto per il trasferimento della sede e non reputi opportuno rimettere in discussione il trasferimento dell'ufficio indicato.

(4-06759)

RONCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la tratta ferroviaria Chivasso-Aosta è gestita da parecchi decenni dal Genio Ferroviari, sulla base di una convenzione stipulata tra il Ministero della difesa e le Ferrovie dello Stato rinnovabile ogni dieci anni (prossima scadenza 30 aprile 1994);

le motivazioni che vengono addotte per giustificare questa questione fanno riferimento ad una presunta possibilità di utilizzo del Genio Ferroviari in funzione di protezione civile nonché ad un eventuale impiego nel corso di eventi bellici;

lungo questa ferrovia, a Caluso, il 10 giugno è accaduto un incidente, costato la vita a 6 persone, altri 5 incidenti sono accaduti nell'arco di un anno;

la linea — che registra un movimento giornaliero di circa 5000 passeggeri, in continuo aumento — potrebbe soddisfare un potenziale traffico passeggeri e merci anche maggiore se fosse elettrificata l'intera tratta e se il servizio potesse svolgersi con quella regolarità e sicurezza che l'attuale gestione non garantisce;

molti treni, infatti, vengono sospesi e sostituiti, con notevoli inconvenienti, da corse di autobus che accumulano ritardi anche di ore —:

1) quali provvedimenti intenda adottare per eliminare le sospensioni di questo servizio ferroviario e per renderlo più sicuro;

2) se non ritenga opportuno chiedere revoca della convenzione fra le Ferrovie

dello Stato e il Ministero della difesa per la gestione di questa tratta ferroviaria.

(4-06760)

GIUNTELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Neve Maria il 2 aprile 1979 ha avuto riconoscimento di equo indennizzo per epatopatia da gas anestetici (vapori alogenati), insorta nel 1976, contratta in servizio per causa di servizio;

ha proseguito da allora la sua attività di anestesista svolgendo il lavoro sia di sala operatoria che di rianimazione fino al dicembre 1985, quando il medico dell'E.N.P.I. dispose l'allontanamento temporaneo dalla sala operatoria per sei mesi, avendo riscontrato i segni di una riaccensione dell'epatopatia da anestetici volatili;

l'E.N.P.I. in questi anni aveva rilevato valori altissimi di gas e vapori nelle sale operatorie dell'ospedale di Viterbo, valori anche superiori a quelli di altri ospedali;

a seguito di visita disposta dalla USL e avvenuta il 7 febbraio 1987 veniva allontanata dal reparto di appartenenza e trasferita all'Ufficio medico-legale nonostante l'opposizione della interessata;

in data 27 febbraio 1988 visita collegiale di 2° grado che la riconosceva idonea a mansioni che non comportassero la esposizione a gas anestetici, in particolare a quelli alogenati;

nel frattempo, (dal 10 aprile 1986) le sale operatorie dell'Ospedale di Viterbo, (quindi dopo l'allontanamento dell'interessata), restavano chiuse per oltre un anno (salvo interventi di emergenza) per lavori volti ad eliminare la dispersione dei gas anestetici nelle sale operatorie;

il 1° gennaio 1988 le veniva conferito dalla USL incarico di aiuto corresponsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione per mesi 8 e successivamente 2 mesi di funzioni superiori;

nel luglio 1988, dopo ripetute richieste dell'interessata la stessa veniva resti-

tuita al servizio di appartenenza e adibita alla Rianimazione, ai servizi ambulatoriali e alle visite anestesiolgiche, nonché al servizio di ambulanza;

il 9 dicembre 1988 (verbale n. 63), l'Ufficio di Direzione (a seguito dell'istanza effettuata dalla dottoressa Neve volta a svolgere la propria attività anche nelle sale operatorie, dove erano stati effettuati i lavori per eliminare la dispersione dei vapori e gas nell'ambiente), dava il seguente parere: « stante l'idoneità ambientale delle sale operatorie centrali tecnicamente accertata dopo la sistemazione dei locali e degli impianti, non sussistente in detti ambienti il rischio dell'esposizione ai gas anestetici per gli operatori (circostanza questa da verificare periodicamente) la dipendente possa essere utilizzata, nell'attività anestesiolgica che si effettua in dette sale operatorie, aggiunta alle mansioni già indicate nei menzionati precedenti pareri, ferma restando comunque la pronunciata preclusione riguardo agli ambienti ove sia tuttora possibile l'esposizione a fattori di nocività indicati dalla Commissione Medica ». Detto parere è sempre stato riconosciuto sia dal Primario che dal Comitato di Gestione;

nel marzo 1989 il Comitato di Gestione deliberava nuovo incarico per tre posti di aiuto corresponsabile di Anestesia e Rianimazione escludendo la dott.ssa Neve in quanto giudicata non idonea fisicamente per l'epatopatia sofferta per causa di servizio (N.B: tale epatopatia era stata già diagnosticata dal collegio medico di 2° grado prima del precedente incarico; di nuovo vi era solo il fatto che il quinto nella graduatoria del precedente incarico era passato quarto...). Delibera n. 829 del 28 marzo 1989;

nella stessa delibera n. 829 del 28 marzo 1989 la USL conferiva con decorrenza 1° aprile 1989 incarico di aiuto corresponsabile di Anestesia e Rianimazione ai dott.ri Forgittoni, Vecchiarelli e Lepri, dichiarando l'atto immediatamente esecutivo. Veniva inoltrata opposizione a detta delibera presso il CO.RE.CO. il quale

chiedeva chiarimenti e sospendeva la immediata esecutività dell'atto;

la USL VT/3, con delib. n. 1440 del 23 maggio 1989 decideva allora di affidare l'incarico ai dottori Forgittoni e Vecchiarrelli, escludendo il dottor Lepri in attesa della definizione della posizione della dottoressa Neve. Il CO.RE.CO. disponeva l'annullamento di detta delibera.

con delibera n. 2612 del 10 ottobre 1989, acquisito il parere dell'avvocato Dore Sebastiana, il Comitato di Gestione disponeva l'inserimento della dott.ssa Neve nella graduatoria relativa allo incarico di cui sopra, nella quale l'interessata si collocava al primo posto subordinando l'incarico stesso all'accertamento della sua attuale effettiva idoneità fisica a svolgere tutte le mansioni proprie della qualifica di Aiuto corresponsabile ospedaliero;

a tale delibera l'interessata proponeva ricorso al T.A.R. Lazio, tramite l'avvocato Funari, chiedendo anche sospensiva per la parte in cui l'incarico veniva subordinato all'accertamento della idoneità fisica (22 gennaio 1990);

la sospensiva veniva concessa con ordinanza del 19 febbraio 1990 dalla Sez. I bis del T.A.R. Lazio;

nel febbraio 1990 si completava l'espletamento del concorso per titoli ed esami a tre posti di Aiuto corresponsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione che veniva vinto dalla dott.ssa Neve classificatasi al terzo posto della graduatoria (nonostante la presenza in Commissione del Primario del Servizio stesso che già nel 1988 aveva scritto al Presidente della USL non doversi concedere l'incarico d'aiuto alla dottoressa Neve per motivi di salute !);

a seguito dell'esito del concorso il CO di GE, con delibera 730 del 20 marzo 1990, subordinava la nomina in ruolo della dottoressa Neve « all'esito positivo degli accertamenti medico-legali intesi a verificare la sua piena e incondizionata idoneità fisica alle mansioni e funzioni proprie della qualifica da ricoprire »;

in data 29 aprile 1990 il Responsabile dell'Ufficio medico-legale della USL VT/3, dopo aver effettuato visita ed accertamenti medici, concludeva la relazione richiestagli dal Presidente della stessa USL affermando: « Che la dottoressa Maria Neve è idonea a svolgere le mansioni di Aiuto corresponsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione con esclusione di quelle che comportano l'esposizione ai gas anestetici ed in particolare a quelli alogenati ». Comunque a detta conclusione era giunto da un presupposto errato di idiosincrasia della dottoressa Neve nei confronti dei vapori alogenati, cosa questa smentita dai lunghi anni di attività in Sala Operatoria. (Responsabile UFF. m-1 dott. Quarratino);

il 28 agosto 1990 con delibera n. 2258 il CO. di GE:

a) revoca la delib. n. 730/90 in quanto la dottoressa Neve non avrebbe la « piena e incondizionata idoneità fisica » a svolgere le mansioni e le funzioni proprie della posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero del Servizio di Anestesia e Rianimazione;

b) scioglie negativamente la condizione apposta al paragrafo a) del dispositivo della deliberazione n. 2612/1989 che subordinava il conferimento dell'incarico di aiuto all'accertamento della effettiva ed attuale idoneità fisica;

c) revoca della delib. n. 579 del 6 marzo 1990;

d) nomina in ruolo del quarto classificato dott. F. Lepri;

vi è la richiesta di chiarimenti da parte del CO.RE.CO. ai quali il Comitato di Gestione risponde sulla base di una relazione effettuata dal Primario del Servizio di Anestesia e Rianimazione, le cui dichiarazioni sono a dir poco « singolari »;

detta delibera 2258/90 viene approvata dal CO.RE.CO. il 27 dicembre 1990;

avverso detta delibera ricorso al T.A.R. Lazio (n. 827/1991). Nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il TAR Lazio Sez. I bis respinge la domanda di sospen-

siva della delib. n. 2258 del 28 agosto 1990 in quanto « non sussistono le ragioni previste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva con riferimento al danno grave ed irreparabile ». Contro detta decisione ricorso al Consiglio di Stato;

con altra delibera (n. 76 del 22 gennaio 1991) l'amministrazione prende atto nuovamente dell'esito negativo dell'accertamento medico-legale revocando la delibera n. 730/90 e 579/90 e stabilisce la nomina definitiva in ruolo quale aiuto anestesista del dott. F. Lepri con decorrenza 1° gennaio 1991. Nella stessa delibera si stabilisce che l'incarico di aiuto conferito alla dottoressa Neve Maria cessa dalla data del 1° gennaio 1990. Contro tale delibera viene proposto ulteriore ricorso al TAR. 23 aprile 1991: l'amministrazione rettifica l'errore materiale della del. n. 76 del 22 gennaio 1991 intendendosi sostituita alla data 1° gennaio 1990 la data 1° gennaio 1991 (delib. n. 1004);

il 18 ottobre 1991 la dottoressa Neve presenta alla USL VT/3 relazione medico-legale del professor Angelo Fiori relativa alla sua idoneità fisica. Il professor Fiori afferma che una incapacità generica sussistente nei confronti della dottoressa Neve nel 1987 aveva solo carattere temporaneo e che una prognosi non favorevole circa l'evoluzione successiva si è rivelata errata, talché non sussiste la benché minima percentuale d'incapacità lavorativa né generica, né specifica e ponendo in evidenza che i danni riportati erano derivati dalla inosservanza dell'igiene negli ambienti di lavoro per la concentrazione abnorme di elementi tossici;

il 19 gennaio 1991 vi è la richiesta da parte dell'avvocato Funari di revoca della delib. n. 2258 del 28 agosto 1990 alla luce della relazione del professor Fiori;

il 12 gennaio 1992 con delib. n. 12 vengono respinte le richieste effettuate dall'avvocato Funari e si decide la nomina di uno specialista in medicina legale perché renda un parere *pro veritate*;

il 16 giugno 1992 vi è Relazione medico-legale del professor La Zazzera

nominato dalla USL, che dichiara « la dottoressa Neve deve essere incondizionatamente idonea al Servizio Anestesia », concordando in pratica con quanto dichiarato dal professor Fiori. A detta relazione è stato richiesto chiarimento al professor La Zazzera relativamente alla data di guarigione della dottoressa Neve;

il 27 luglio 1992 interviene la delibera n. 2132, applicazione dell'articolo 117 decreto del Presidente della Repubblica 384/90, relativo al personale medico del ruolo sanitario che abbia maturato una anzianità di servizio di 5 anni nella stessa posizione funzionale, (assistente). La dottoressa Neve viene esclusa in quanto « a causa di una malattia invalidante non svolge e non può svolgere una attività professionale completa nell'ambito del servizio di anestesia e rianimazione come da delibera n. 551 del 15 giugno 1979 (N.B. l'equo indennizzo si riferisce alla prima epatopatia dopo la quale la dottoressa Neve ha prestato servizio in sala operatoria fino al dicembre 1985 e l'amministrazione era già in possesso della relazione del professor La Zazzera);

in tutta questa vicenda, la USL, oltre a fare tutte le delibere sovraesposte, si è anche costituita come controparte, sia presso il TAR, sia presso il Consiglio di Stato, nominando l'avvocato Valeri, quale suo rappresentante e difensore. L'avvocato Valeri, essendo un consulente della USL e non un dipendente, viene pagato con onorari che vanno ad incidere sul bilancio della USL —;

quale sia il legittimo interesse della USL in tutta questa vicenda. La dottoressa Neve, dopo aver avuto un danno fisico (dal quale peraltro è guarita), per causa di servizio, derivante dalla inosservanza delle norme di tutela negli ambienti di lavoro, viene danneggiata anche nella progressione in carriera, economicamente, professionalmente e moralmente, costringendola a limitare le proprie attività lavorative, malgrado la qualificazione della stessa (la dottoressa Neve è in possesso di idoneità nazionale ad aiuto ed a Primario, e spe-

cialista oltre che in Anestesia e Rianimazione, anche in Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha frequentato molti centri qualificati per apprendere la terapia del dolore; si è vista limitare la sua attività alla sola Rianimazione e al Servizio di ambulanza, oltre a rare visite anestesologiche, e nel frattempo ha visto adibire alla fisiopatologia respiratoria ed alla terapia del dolore altri sanitari i quali non avevano la stessa qualificazione!). Pretendendo una « idoneità incondizionata », là dove la legislazione parla solo di « idoneità fisica all'impiego », confondendo volutamente una malattia temporanea con una permanente, la USL a parere dell'interrogante, sottopone la dipendente danneggiata già precedentemente ad un vero e proprio linciaggio morale;

se il Ministro intenda assumere iniziative per verificare se la USL di Viterbo abbia agito nel rispetto della normativa vigente. (4-06761)

SCALIA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

i servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico sono concessi in esclusiva alla SIP — Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni spa — con le modalità e le limitazioni stabilite dalla convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

l'amministrazione, in forza dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ha il diritto di vigilare, effettuare verifiche e compiere indagini;

l'attuale qualità del servizio telefonico di base, a fronte di notevoli investimenti annuali derivanti prevalentemente dai ricavi, non ha conseguito i migliori risultati consentiti dal progresso tecnico;

la SIP sta svolgendo una imponente e dispendiosa campagna promozionale per la diffusione della carta di credito telefonica

SIP (CCT), inviando alle centinaia di abbonati « prescelti » sia delle raccomandate che del personale presso le loro abitazioni;

tale operazione ha consentito alla SIP di consuntivare al 31 dicembre 1991 oltre 845.000 CCT a fronte delle 37.700 esistenti al 31 dicembre 1990;

il CODACONS (coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori) e l'AUSTEL (associazione utenti servizi telefonici) hanno denunciato in sede di assemblea annuale degli azionisti SIP (30 aprile 1992) e STET (8 giugno 1992) il fatto che la SIP effettua l'addebito della CCT nello stesso momento in cui intesta la lettera di accompagnamento del materiale promozionale che verrà poi spedito per raccomandata;

alcuni di questi malcapitati utenti si sono rivolti alla ASST — Direzione centrale degli ispettori di zona — senza ottenere alcuna risposta o, nel migliore dei casi, la vaga risposta che l'ispettorato si stava interessando della questione;

la SIP, anche di fronte ad utenti che si autoriducono le bollette del canone CCT non dovuto, abusando della posizione dominante e monopolistica del settore, continua imperterrita nell'addebitare i canoni CCT a chi non ha accettato « l'offerta » promozionale —;

quali iniziative intendano assumere nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali per rimuovere tale oggettiva situazione di grave e perdurante danno e pregiudizio per l'utenza;

se ritengano legittima la procedura messa in atto dalla SIP con conseguenze economiche rilevanti per tutti gli abbonati ed ancor più per quelli coinvolti nella campagna promozionale;

se non ritengano opportuno avviare accertamenti per individuare eventuali responsabilità connesse al carente funzionamento degli organi preposti dall'amministrazione alla vigilanza ed alla tutela dell'utenza;

se non ritengano opportuno avviare una indagine finalizzata a conoscere l'uso che la SIP fa delle risorse finanziarie provenienti dai ricavi della gestione dei servizi di telecomunicazioni in concessione. (4-06762)

BIASCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

la Provincia di Pisa è stata oggetto ripetutamente ed anche in questi ultimi giorni, di violenti nubifragi che hanno causato ingenti danni costringendo addirittura alla chiusura dei ponti sull'Arno per il concreto rischio di uscita del fiume dagli argini —:

se non si ritenga indispensabile dichiarare, nel più breve tempo possibile lo stato di calamità naturale (come richiesto dai sindaci della provincia) e di seguito provvedere rapidamente ad un censimento dei danni subiti dai vari operatori e dei singoli cittadini affinché possano essere risarciti adeguatamente. (4-06763)

ONGARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'uso e la detenzione degli apparati ricetrasmittenti in gamma civile, militare e radioamatoriale è vietata a chi non sia munito di apposita patente e licenza rilasciata dal ministero PT;

la vendita di suddetti apparati invece è libera;

manca una normativa che permetta il sequestro immediato (senza permesso del magistrato) da parte delle forze dell'ordine degli apparati detenuti abusivamente in automobile o sui mezzi pesanti;

l'attuale legge permette all'abusivo cui vengano sequestrati gli apparati di denunciare le forze dell'ordine per « abuso di potere » ed appropriazione indebita;

al radioamatore colto in flagrante, viene revocata la licenza d'uso della stazione radio, mentre all'abusivo nulla viene fatto, invogliando chiunque all'abusivismo;

il reato perpetrato da chi intercetta, disturba e falsifica comunicazioni radio delle forze dell'ordine potrebbe ricadere nella normativa antiterrorismo e antimafia, ma nessuno se ne avvale per punire i colpevoli;

i disturbi imperversano su tutte le frequenze, radioamatoriali e non, come si evince dagli articoli ingiuriosi apparsi sui quotidiani locali dove si citava testualmente « l'arma presa per l'etere », adducendo ai radioamatori la responsabilità di tali disturbi;

in Italia vi sono circa 100 mila radioamatori muniti di patente e di licenza, a fronte di oltre 3 milioni di apparati ricetrasmittenti venduti negli ultimi anni. Difficile pensare che ogni radioamatore possa permettersi 30 apparati!;

l'Ecopost-Escoradio, organo di polizia del ministero PT non si è mai mossa in modo adeguato, alla ricerca di disturbatori, spesso nemmeno di fronte a denunce scritte e dettagliate con prove e fatti;

vi sono associazioni nazionali (leggi ARI) che installano (e ne ottengono inspiegabilmente l'autorizzazione) ponti radioamatoriali cosiddetti « alfa » a passi di canalizzazione dimezzata (12,4 kHz anziché i 25 kHz di legge) che oltre ad essere fuorilegge, rendono impraticabili le frequenze regolari adiacenti. In merito si precisa che l'attuale tecnologia non consente una selettività ristretta ai 12,5 kHz. Inoltre sarebbe utopistico pensare che tutti i radioamatori cambino i loro apparati, qualora si raggiungesse tale traguardo tecnologico;

il ministro delle poste e telecomunicazioni ancora oggi, dal lontano 1983, non ha emanato il decreto del Presidente della Repubblica che approvi il nuovo stralcio di Regolamento di esecuzione del libro IV, titolo IV, cap. II, sezione III del Codice Postale delle Telecomunicazioni (decreto

del Presidente della Repubblica 29 marzo 1983, n. 156) (n.d.r. sembra uno scioglilingua più che una legge chiara ed univoca) che regolamenti il rilascio delle licenze per ponti ripetitori alle associazioni radioamatoriali legalmente costituite;

la gestione dell'informazione in caso di calamità naturali, disastri ed incidenti di ogni genere è, oltre alla sperimentazione, uno dei principali obiettivi dei radioamatori;

l'efficienza e l'insostituibilità in caso di interventi di protezione civile è stata ampiamente provata durante le varie catastrofi che hanno afflitto negli ultimi anni il nostro Paese;

per tale motivo, gli obiettivi dei radioamatori, contrariamente agli utenti in banda civile, è quello di giungere più lontano possibile;

i confini di regione non rappresentano un limite invalicabile per le onde radio;

il Ministero delle poste e telecomunicazioni assegna ad ogni regione un massimo di 7 ponti ripetitori in VHF e 7 in UHF dando così prova di una profonda incompetenza in materia per quanto sopra citato;

tali ponti sono enormemente esuberanti per regioni come la Liguria, ma estremamente carenti per altre come la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Lazio, ecc;

ancora oggi l'Italia non si è allineata alle normative IARU organo mondiale per la regolamentazione delle comunicazioni radio, causando un intasamento delle frequenze insostenibile;

le frequenze attualmente disponibili in VHF e UHF sono:

VHF 50.000 – 50.0125 MHz solo in ssb;

VHF 144.000 – 146.000 MHz;

UHF 432.000 – 433.995 MHz;

UHF 434.000 – 434.995 condivisa con i militari;

UHF 435.000 – 436.000 MHz;

altri Paesi allineati da anni alle norme I.A.R.U. dispongono di:

VHF 50.000 – 50.200 MHz anche in FM3;

VHF 144.000 – 148.000 MHz;

UHF 432.000 – 438.000 MHz;

cioè circa il doppio dello spazio attualmente a noi concesso —;

perché l'uso e la detenzione di apparati radio sia vietato, mentre la vendita è libera;

perché alle forze dell'ordine non sia concesso il sequestro delle apparecchiature radio agli abusivi colti in flagrante;

perché all'ARI venga concesso l'impianto e l'uso di ponti ripetitori con canalizzazione non a norma di legge;

se sia possibile, ovvero sia legale, che il Ministero delle poste e telecomunicazioni emetta una concessione « cumulativa » per tutti i ponti ripetitori su tutto il territorio nazionale con due righe scritte in fretta e furia, senza preoccuparsi minimamente di sapere se questi ponti sono attivi, se vengono correttamente gestiti, se arrecano disturbo ad altre utenze, se sono disturbati da abusivi, ecc;

perché l'Italia non si sia ancora allineata alle normative IARU;

perché l'Escopost-Escoradio non si attivi per verificare i disturbi e la regolarità delle stazioni radio, nemmeno di fronte ad un esposto scritto, preciso e circostanziato. (4-06764)

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

con la deliberazione del 23 ottobre 1991, la Commissione di garanzia sul diritto di sciopero ha emanato una proposta sui servizi minimi da garantire in confor-

mità alla legge n. 146 del 1990, che è stata sottoscritta sia dall'Ente ferrovie dello Stato che dalle OOSS Fil/CGIL - Fil/CISL - Uil/Trasporti;

nella citata deliberazione al punto 5) è previsto che anche nei periodi orari dalle 9,01 alle 17,59 e dalle 21,01 alle 5,59 devono essere garantiti i servizi minimi indispensabili;

con la lettera del 19 agosto 1992, la Divisione esercizio dell'Ente delle ferrovie dello Stato ha comunicato alla Fisast-Cisas, che non è firmataria del citato accordo, l'elenco dei treni a lunga percorrenza, mentre quelli compartimentali sono direttamente elencati sull'orario ufficiale, che durante gli scioperi devono essere garantiti;

in data 13 ottobre scorso durante lo sciopero proclamato dalle OOSS sopracitate, sia l'Ente delle ferrovie dello Stato che quest'ultime non hanno assolutamente garantito i treni a lunga percorrenza e in modo limitato quelli a carattere locale;

dagli altoparlanti della stazione Termini l'Ente delle ferrovie dello Stato dava annuncio addirittura della soppressione di quei treni che invece sarebbero dovuti essere comunque garantiti per legge;

quanto sopra assume particolare rilievo se si tiene conto che la maggioranza dei ferrovieri non hanno aderito allo sciopero di cui sopra -;

se abbia disposto un'inchiesta su quanto accaduto e quali provvedimenti intenda assumere perché non si verifichino ulteriori disagi per gli utenti. (4-06765)

PIRO. — *Al Ministro per gli affari sociali.* — Per sapere se sia a conoscenza della condizione di Lorenzo Meotti colpito anni fa da paralisi cerebrale e sofferente di epilessia, che per uno sfratto divenuto esecutivo è stato provvisoriamente ricoverato al Pronto soccorso dell'Ospedale S. Orsola di Bologna e risulta privo dell'assistenza indispensabile per la gravità del suo caso. (4-06766)

BOLOGNESI e GORACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso che:

con il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 96 in attuazione della direttiva CEE 87/416 a decorrere dal 1° settembre 1992, si è vietato l'uso su tutto il territorio nazionale della benzina contenente piombo.

molti operatori agricoli, soprattutto coloro che svolgono la propria attività in zone collinari, per la conformità del terreno possono utilizzare solo piccoli macchinari a due tempi con un elevato numero di giri (motozappe, decespugliatori, motoseghe, ecc.) che non sono predisposti all'uso del carburante « verde »;

l'utilizzo di macchinari non predisposti all'uso della benzina « verde » (marmitta catalitica) è fortemente nocivo alla salute, soprattutto per coloro che sono sempre a stretto contatto con lo scarico del mezzo;

questi operatori agricoli già soffrono una situazione economica particolarmente difficile per l'andamento nazionale, ed inoltre penalizzati per operare in aree marginali e disagiate del territorio nazionale -;

se non intenda concedere una deroga all'uso del « vecchio » carburante per le situazioni sopra descritte ed individuare un tempo congruo che possa consentire (sempre che le condizioni economiche lo consentano e che siano reperibili sul mercato) agli operatori di rimuovere il parco mezzi ed adeguarlo alla direttiva e poter continuare a svolgere la propria attività. (4-06767)

BOLOGNESI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere - premesso che:

nella discarica di Vallescura (territorio del comune di Ricco del Golfo e col comune di Follo - Valdurasca), attivata per la raccolta dei RSU della provincia di La Spezia, sono stati inviati, per emergenza dovuta alla fermata dell'inceneritore

nel 1987, anche i RSU provenienti dalla provincia di Genova (Tigullio) e nei primi mesi del 1992 i RSU provenienti dalle regioni del Nord, per uno smaltimento complessivo giornaliero di 1200 tonnellate;

il 1° agosto 1992, su ordinanza del Sindaco di Ricco del Golfo, dalle analisi chimico-fisiche, fatte pervenire dalla XIX ULS, emerge una situazione di fortissimo inquinamento del torrente Durasca a valle della discarica controllata di Vallescura. In via cautelativa vengono sospese temporaneamente le operazioni di discarica dell'impianto; successivamente riattivata su disposizione della Regione Liguria, ancora « per emergenza » ed attualmente prolungata di 45 giorni con una ordinanza;

l'inquinamento interessa direttamente tutta la provincia di La Spezia, come si può intuire leggendo la relazione dei tecnici della XIX ULS, dove risulta che vengono inquinate sia le acque superficiali che quelle sotterranee di falda, poiché il torrente Durasca dopo un percorso relativamente breve sparisce per infiltrazione negli strati sotterranei andando ad alimentare il bacino subacqueo del Vara e del Magra dal quale viene assunta l'acqua ad uso potabile per molte migliaia di persone -;

quali misure ed interventi si intendano adottare per il rispetto del protocollo d'intesa che prevede la chiusura della discarica di Valdurasca al 31 dicembre 1992, e l'avvio delle opere di bonifica della stessa, date le preoccupazioni che suscitano le analisi, i rilievi e campionamenti che evidenziano anche carenze dal punto di vista di realizzazioni di opere necessarie per l'attività della discarica e la sua gestione;

data l'erronea scelta del sito di Vallescura come destinazione della discarica, come si intendano attuare controlli, rilievi e criteri per l'individuazione di altro sito senza ripetere la vergognosa e pericolosa esperienza di Vallescura. (4-06768)

BOLOGNESI, MUZIO, CARCARINO, CALINI CANAVESI e AZZOLINA. — Al

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere, in seguito al decreto-legge inerente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) del 19 ottobre 1992 - premesso:

che la provincia di Spezia è interessata da una preoccupante crisi sociale ed occupazionale evidenziata dagli oltre 14.000 iscritti alle liste di collocamento, dalla riduzione dell'occupazione in tutti i settori sia industriali che del terziario e del ricorso sempre più massiccio alla cassa integrazione guadagni che, particolarmente in questo contesto, è irrinunciabile la salvaguardia dell'occupazione e della stessa integrità delle due aziende spezzine finora collocate in EFIM, l'Oto Melara e la Termomeccanica;

che l'attuale stato di difficoltà di Oto Melara e Termomeccanica sta avendo pesanti riflessi negativi sull'indotto delle due aziende;

che i lavoratori e le stesse organizzazioni sindacali hanno più volte proposto l'inserimento delle due aziende in ambito IRI;

che tra i lavoratori direttamente interessati e tra la stessa opinione pubblica spezzina sta determinandosi uno stato di disorientamento e anche a causa di notizie giornalistiche sulla sorte delle due aziende, confuse e contraddittorie;

che, in ogni caso, la gravità della situazione spezzina richiederebbe un pronto ed efficace piano di intervento del Governo a sostegno dell'occupazione -;

se rispondano al vero recenti notizie giornalistiche, secondo le quali, per la Termomeccanica esisterebbe già un orientamento che esclude l'inserimento dell'azienda in ambito IRI prevedendone, al contrario, o la liquidazione o la cessione;

se, prima di ogni decisione formale e del necessario confronto con le organizzazioni sindacali siano già in atto contatti e

o trattative con privati per la cessione dell'azienda o di parti di essa;

se, nell'ambito di questi contatti e o trattative si ipotizzi la rottura dell'integrità dell'azienda e quindi lo scorporo e la cessione a pezzi della Termomeccanica;

se siano a conoscenza di contatti e o trattative con società operanti in ambito portuale per definire le modalità di una eventuale cessione a questa dell'area, o di parti di essa, sulla quale è attualmente collocata la Termomeccanica;

quali impegni concreti ed urgenti intendano assumere per il mantenimento dell'integrità della Termomeccanica e per la salvaguardia dei livelli occupazionali;

se rispondano al vero le notizie relative all'inserimento di Oto Melara in ambito IRI;

come si armonizzi questa eventualità con la ventilata cessione in affitto di Oto Melara all'IRI;

se corrispondano al vero le notizie di una possibile rottura dell'integrità dell'Oto Melara attraverso lo scorporo del settore elettronico-missilistico da quello manifatturiero;

se siano a conoscenza dell'esistenza di piani di ristrutturazione di Oto Melara e TMI che prevedano la possibilità di un inaccettabile ridimensionamento occupazionale;

quali impegni concreti ed urgenti intendano assumere per il mantenimento dell'integrità di Oto Melara e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

(4-06769)

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 23 marzo 1990 fu indetto un Concorso Magistrale per la nomina nei ruoli degli ingegnanti ele-

mentari che prevedeva nel bando una riserva per le categorie protette del 15 per cento;

con raccomandate del luglio 1992, il Ministero della pubblica istruzione (Provveditorato agli studi) comunicava ai vincitori del concorso la nomina invitandoli a presentarsi in data 25 agosto 1992, presso il Provveditorato per il ritiro della nomina;

con telegramma del 18 agosto 1992, il Provveditorato agli studi comunicava agli interessati l'annullamento della convocazione del 25 agosto 1992, a seguito di disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione con ordinanza ministeriale n. 229 del 27 luglio;

l'ordinanza ministeriale n. 229, con la quale si elevava dal 15 al 45 per cento la riserva dei posti per le categorie protette, è posteriore alla data delle nomine;

gli interessati dopo essersi rivolti al ministro Jervolino, al Provveditorato e dopo una manifestazione pubblica ripresa e trasmessa da Rete 4 e dal TG3, hanno avuto vaghe promesse di interessamento che non hanno risolto il problema —:

se non ritengano di intervenire per verificare i motivi che hanno determinato questo « strano » comportamento del Ministero della pubblica istruzione tenuto conto che « voci incontrollate » di cui l'interrogante è a conoscenza fanno risalire il provvedimento al solo fine di favorire alcuni personaggi « eccellenti » e che alcune invalidità sarebbero state concesse dalla USL RM27 (Subiaco) con una certa compiacenza per favorire gli stessi personaggi.

(4-06770)

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere: se il nuovo Presidente della FINMECCANICA SpA Giorgio Oldoini, sia l'ex Consigliere di Amministrazione Cassa di Risparmio Genova Imperia che nel 1985 fu al centro di una vicenda giudiziaria.

(4-06771)

SERVELLO e VALENSISE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere:

quali siano i motivi per i quali la CONSOB non ha ancora concluso la sua inchiesta per accertare se veramente si siano verificate speculazioni sul titolo della STET subito dopo l'annuncio dell'acquisizione della FINSIEL da parte della finanziaria IRI per le telecomunicazioni;

se esistano trattative tra la STET ed il gruppo De Benedetti per la cessione da parte di quest'ultimo della OIS alla finanziaria IRI. (4-06772)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 febbraio 1992 è stata approvata la legge n. 204, che, tra l'altro, all'articolo 7 recita: « I docenti in servizio alla data in vigore della presente legge presso l'università per stranieri di Perugia e di Siena in posizione di comando o incarico, fermo restando quando disposto dall'articolo 52, commi ottavo, undicesimo e dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, continuano a prestare a domanda l'attività attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento »;

la circostanza che tale legge riguardi solo i professori incaricati di due università crea una sperequazione tra i professori incaricati di tutte le università italiane in contrasto evidente con il principio costituzionale della uguaglianza dei cittadini;

i professori incaricati svolgono la loro funzione da oltre vent'anni e che in tale periodo hanno acquistato un patrimonio di esperienze e professionalità che sarebbe deprecabile e dannoso dissipare;

il passaggio ad altre amministrazioni (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) non è praticabile, anche per la dichiarata avversione delle amministrazioni interessate;

la carenza di docenti nelle università italiane si accentuerebbe con la eventuale decadenza dei professori incaricati e che ciò pregiudicherebbe seriamente il regolare funzionamento dei nuovi corsi di laurea e dei nuovi diplomi di laurea, soprattutto nelle numerose sedi decentrate;

la predetta carenza, ove possibile, sarebbe colmata solo con l'assegnazione di supplenze e contratti che comporterebbe un notevole aggravio per il bilancio dello Stato (oltre 20 miliardi) annui —:

se non intenda porre urgentemente allo studio, un provvedimento che estenda ai docenti incaricati di tutte le università italiane l'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204. Tanto al fine di eliminare la sperequazione segnalata e un contenzioso che rischia di protrarsi ancora per lungo tempo ed in considerazione del fatto che la soluzione proposta è a costo zero, in quanto, così previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai professori incaricati è comunque garantito il passaggio ad altre amministrazioni dello Stato. (4-06773)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L'interrogazione Renzulli n. 4-06224, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 13 ottobre 1992 è stata sottoscritta anche dal deputato Olivo.

L'interrogazione Scalia ed altri n. 4-06400, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 ottobre 1992 è stata sottoscritta anche dai deputati Adolfo Battaglia, Giuseppe Galasso, Guglielmo Castagnetti, Ramon Mantovani e Crucianelli.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 5 agosto 1992 nel testo dell'interroga-

zione Scalia ed altri n. 4-04381, laddove compare il nome: « Gianmarino », deve intendersi: « Giammarino ».

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 ottobre 1992 a pagina 4658, seconda

colonna, nel testo dell'interpellanza Borghesio n. 2-00296 dopo le parole: « scrive ancora il dottor Caponnetto, » aggiungere le seguenti: « in riferimento ai boss di Palermo ».

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—————

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 31 dicembre 1990 pervenne al Sindaco di Uggiano La Chiesa (LE) una missiva a firma dal Provveditore agli Studi di Lecce con la quale si chiedeva il parere dello stesso circa la soppressione della 1^a classe nella scuola della frazione di Casamassella;

il Sindaco rispose esponendo il proprio parere negativo che non fu tenuto in nessun conto da parte del Provveditore tanto da costringere l'amministrazione comunale di Uggiano La Chiesa a tentare una resistenza di fronte all'autorità giudiziaria amministrativa;

dopo alterne vicende le aspettative dell'amministrazione comunale sono andate deluse e gli alunni di Casamassella sono stati costretti, nell'anno scolastico 1991/92, a frequentare la scuola del capoluogo;

il problema si ripropone per l'anno scolastico che va ad incominciare per il grave danno sociale che deriva alla frazione dalla soppressione della scuola (unica presenza delle istituzioni in un agglomerato di altri mille abitanti), per il disagio degli scolari e delle famiglie (è appena il caso di evidenziare che si tratta di bambini di sei anni), per l'aggravio dei costi che l'amministrazione comunale deve sopportare per assicurare il collegamento sia pure non ottimale con la scuola del capoluogo;

in Provincia di Lecce quello di Casamassella è stato l'unico plesso scolastico ad essere soppresso;

già nello scorso anno la popolazione di Casamassella inscenò una forte protesta

civile che quest'anno, visti i risultati ottenuti, potrebbe degenerare —:

quali siano i motivi che hanno spinto il Provveditore ad un atto così impopolare;

se non ritenga utile un suo intervento urgente tendente a revocare tale atto.

(4-04806)

RISPOSTA. — *Nell'ambito del piano provinciale di fattibilità formulato, per l'anno scolastico 1991-92, dal competente provveditore agli studi di Lecce ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 148 del 1990, è stato previsto l'accorpamento della classe prima del plesso di Casamasella al plesso di Uggiano la Chiesa distante appena km. 1,5, in quanto la consistenza della popolazione scolastica (n. 9 allievi) non consentiva la formazione della classe.*

Nel caso in parola peraltro, non ricorrevano le situazioni di particolarissimo disagio (scuole ubicate in piccole isole e nelle zone montane ove si rende impossibile il trasporto degli allievi) previste dalle vigenti disposizioni per la concessione di deroghe.

È stato, infatti, messo a disposizione dall'amministrazione comunale un pulmino che provvede agevolmente al trasporto.

Si desidera anche far presente che, superate le comprensibili iniziali rimostranze, le famiglie dei nove allievi hanno riconosciuto la proficuità dell'inserimento dei bambini nella scuola del capoluogo dove essi hanno potuto fruire di una organizzazione modulare dell'insegnamento realizzata nelle forme migliori.

Avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso giurisdizionale attualmente pendente presso il Consiglio di Stato il quale si è già espresso negativamente in merito all'istanza di sospensione.

Anche per l'anno scolastico 1992-93 non si è reso possibile istituire la prima classe nel plesso di cui trattasi in quanto il numero degli allievi era inferiore — sia pure di una unità — rispetto a quello del decorso anno.

Ciò non ha, tuttavia, comportato alcuna protesta da parte delle famiglie interessate, e le lezioni sono state frequentate regolarmente dagli allievi sin dal primo giorno di scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

ANEDDA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali meriti, quali titoli e quale specifica competenza gli abbiano suggerito di nominare presidente dell'Ente lirico di Cagliari l'assessore regionale della sanità della regione Sardegna, Giorgio Oppi;

se rispondono al vero le dichiarazioni rilasciate alla stampa nel neo-eletto presidente (il quale intende mantenere fermamente anche l'incarico di assessore) secondo cui la nomina avrebbe unica ragione nel fatto ch'egli « è amico e compagno di corrente del ministro della pubblica istruzione, Misasi », mentre è assolutamente privo di competenza nel campo della musica;

quali ragioni abbiano imposto la nomina con tre mesi di anticipo sulla scadenza del mandato dell'attuale presidente;

se ritenga che tale nomina corrisponda a corretti criteri di gestione degli enti pubblici ed agli enunciati intenti di moralizzazione della vita pubblica.

(4-01803)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la questione è da ritenere al momento superata, tenuto conto che con lettera del 18 giugno 1992, il succitato Dr. Oppi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, come sopra conferitogli.*

A seguito di tali dimissioni, accolte in data 22 giugno 1992, lo stesso ministro Misasi, con decreto in pari data, ha nominato presidente del consiglio di amministrazione del suindicato conservatorio il Dr. Adolfo Falqui.

In proposito, si ritiene di dovere osservare che la nomina in questione è stata disposta in applicazione dell'articolo 2 della legge n. 262 del 2 marzo 1963, che rimette tale adempimento alla esclusiva ed autonoma valutazione del ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

APUZZO. — *Ai Ministri della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la circolare n. 600.8/24433/AG emanata il 21 agosto scorso dal Ministro della sanità De Lorenzo, a seguito della nuova legge sulla vivisezione, è stata annunciata come una « grazia » per cani e gatti, come una « restrizione » alle sperimentazioni cruenti, come « un adeguamento europeo » del nostro Paese;

la circolare invece riporta per la quasi totalità del testo interi articoli del decreto legislativo 116 in vigore dal 4 marzo scorso — che ha recepito una direttiva CEE con tre anni di ritardo — senza alcune novità anche per cani e gatti e disattendendo nella quasi totalità i pareri espressi dalle commissioni parlamentari competenti in fase di varo della direttiva stessa;

la circolare autorizza surrettiziamente di nuovo la pratica di recidere le corde vocali, dei cani in particolare, vieta esplicitamente dal quinto comma dell'articolo 6 della legge stabilendola invece possibile ai sensi dell'articolo 8 che prevede altro;

chiarisce che le autorizzazioni ai laboratori verranno date con scadenza quinquennale, peggiorando la precedente situazione che imponeva questa certificazione ogni tre anni e contraddicendo il dettato della direttiva CEE 86/609 che stabilisce, all'articolo 26, rapporti triennali da parte degli Stati membri;

non fissa il termine entro il quale le istituzioni universitarie e gli Enti pubblici di ricerca, che sinora non avevano necessità di richiedere l'autorizzazione preventiva, debbono inviare la loro comunicazione;

non fissa la periodicità delle ispezioni condotte da funzionari dell'autorità previste esplicitamente dal secondo comma dell'articolo 17 della direttiva, stabilendo così una continuità della impunità degli sperimentatori che violano le leggi. Il tutto

quando l'articolo 24 della direttiva CEE, ripreso dal terzo comma dell'articolo 18 della legge n. 116 del 1992, stabilisce che « il Ministro della sanità adotta con proprio decreto misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti »:

quali provvedimenti intendono prendere per cancellare la modifica *de facto* del quinto comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 116 del 1992;

come è possibile produrre una documentazione triennale alla Commissione CEE quando la validità delle autorizzazioni ai laboratori è stata prorogata da tre a cinque anni;

come mai non è stato applicato il terzo comma dell'articolo 24 della direttiva CEE 86/609 e come si prevede di applicarlo. (4-04652)

RISPOSTA. — Come è ovvio, sotto il profilo giuridico-costituzionale e del resto già adombrato correttamente nell'interrogazione, qualsiasi circolare, ivi compresa quella in esame, è sprovvista di autonoma efficacia normativa, né potrebbe, a maggior ragione derogare a disposizioni di legge o regolamentari.

Ciò doverosamente premesso, il riferimento, introdotto in detta circolare n. 32, al divieto di recisione delle corde vocali, del cane in particolare, ha avuto ed ha il solo, preciso scopo di ribadire la perentorietà e l'importanza della norma del decreto legislativo che prevede tale divieto, per completezza contrapposto all'ipotesi altrimenti prevista di interventi chirurgici eccezionali eventualmente indispensabili per la salvaguardia della salute dell'animale ai fini dell'eliminazione di un determinato processo patologico inerente all'apparato laringo-faringeo, con conseguenze vocali inevitabili e non diverse da quelle talvolta riscontrabili in campo umano.

La circolare, quindi, ha inteso soltanto richiamare, precisandole, due distinte e contrapposte fattispecie inerenti ad interventi di recisione delle corde vocali: una, generale, di divieto e l'altra, eccezionale, di liceità, circoscritta ad eventi morbosi determinati ed

accertati, in nulla innovando né, del resto, potendo legittimamente innovare rispetto alla citata normativa.

Riguardo, poi, al problema della durata delle autorizzazioni — pure affrontato nell'interrogazione — deve farsi rilevare che la passata disciplina di cui alla legge n. 615 del 1941 autorizzava « la vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo » a determinate condizioni, ma non prevedeva alcuna durata legale dei relativi provvedimenti: era stato, poi, questo Ministero a vincolare di fatto in via amministrativa il loro rilascio alla condizione del rinnovo, ove richiesto, dopo un triennio.

Viceversa, il vigente e già citato decreto legislativo n. 116 del 1992 prevede l'autorizzazione sanitaria preventiva, a cura di questo Ministero, per qualsiasi stabilimento che impieghi animali da esperimento (cosiddetto stabilimento utilizzatore), previa accertata sussistenza di predeterminati e rigorosi requisiti.

È, perciò, l'insieme delle previsioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 116 a rendere palesemente più restrittivo e garantistico il sistema attuale, che si distingue, in tal senso, nettamente da quello in precedenza vigente. Ciò non toglie, tuttavia, che, nel silenzio della direttiva in materia, la stessa norma non abbia potuto imporre, a propria volta, una durata legale di tali autorizzazioni, successivamente indicata in via amministrativa dalla circolare n. 32 del 1992, per la prima fase di applicazione del decreto, in cinque anni.

Va, comunque, sottolineato, a questo proposito, che il rilascio della succitata autorizzazione ministeriale agli stabilimenti utilizzatori, non vale, ovviamente, ad esimerli in alcun modo dalla scrupolosa osservanza delle misure imposte dall'articolo 7 dello stesso decreto ai fini della tutela degli animali.

La stessa circolare ha ricordato, altresì, come le norme transitorie di detto decreto chiariscano che le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca, in precedenza svincolati dalle autorizzazioni sanitarie, sono ora tenuti ad inviare a questo Ministero la « comunicazione » prevista dall'articolo 7 del decreto e, a partire dal 1°

gennaio 1993, anche a conformarsi pienamente al regime imposto dal successivo articolo 12, auspicabilmente prevedendo anche l'utilizzazione di un solo stabilimento sperimentatore.

Il sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

BETTIN. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

durante la decima legislatura, nella seduta della Camera dei deputati dell'11 dicembre 1991, l'onorevole Gianni Tamino ha presentato un'interrogazione (4-029894) avente per oggetto un esposto presentato alla procura di Padova e riguardante Veneto Teatro;

in seguito è stato presentato dai consiglieri regionali del Veneto Rossi (gruppo Verdi) e Virdis e Vegna (gruppo PDS) un esposto alla Procura di Venezia avente sempre per oggetto Veneto Teatro;

il Consiglio regionale del Veneto all'atto dell'approvazione della legge regionale n. 9 del 1992 con la quale si costituiva il nuovo Teatro Stabile del Veneto « Carlo Goldoni » votava un ordine del giorno che, all'unanimità, ravvisava l'opportunità di impegnare la Giunta ad effettuare una puntuale verifica giuridica e contabile della situazione di Veneto Teatro;

a fine marzo la procura di Padova trasmetteva per competenza l'esposto ivi presentato alla procura di Venezia che lo riuniva a quello dei tre consiglieri regionali aprendo un'inchiesta con numerose perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza negli uffici di Veneto Teatro e in quelli della regione Veneto fino all'ultima effettuata lo scorso 17 giugno negli uffici romani del Ministero del turismo e dello spettacolo stesso, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Ivano Nelson Salvarani;

nel frattempo la regione Veneto, il comune di Venezia e quello di Padova

costituivano il nuovo ente in data 27 marzo 1992 approvando uno Statuto omologo e conforme al decreto emanato dal Ministro del turismo e dello spettacolo il 29 novembre 1990 e dando comunicazione al Ministero stesso;

il direttore generale del Ministero ha risposto recentemente ai tre soci fondatori del nuovo Teatro Stabile del Veneto facendo presente la necessità di assicurare una « continuità patrimoniale e artistica » fra Veneto Teatro e il nuovo ente regionale per poter ottenere l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato per i teatri stabili ad iniziativa pubblica, ricordando che altrimenti saranno necessari almeno due anni di attività da parte del nuovo organismo. Dalla nota risulta inoltre che l'ATAV-Veneto Teatro è incluso nell'elenco dei Teatri Stabili ad iniziativa pubblica —

in base a quale decreto, sentito il parere della Commissione Consultiva Prosa (articolo 7, decimo comma della Circolare n. 17 del 28 marzo 1991), l'ATAV-Veneto Teatro è stato riconosciuto Teatro Stabile ad iniziativa pubblica;

se sia a conoscenza dell'iniziativa del direttore generale che, incautamente, suggerisce agli Enti fondatori di creditare i gravi *deficit* di Veneto Teatro, organizzativi e finanziari, sul cui operato e sulla cui natura è in corso un'indagine della Magistratura;

se non ritenga di dover disporre un'indagine amministrativa su Veneto Teatro in considerazione di quanto finora emerso, compreso quanto denunciato dalle Organizzazioni sindacali del settore circa la mancata consegna dei modelli 101 e la mancata corresponsione degli stipendi ai dipendenti;

se infine non ritenga così come ritiene l'interrogante, poiché in questo momento della vita pubblica si pone con particolare forza la questione morale, che almeno un teatro non meriti di essere ridotto a luogo d'intrighi e di clientele, rimanendo invece luogo di rappresentazione e produzione di cultura, come hanno indicato anche gli

stessi soci fondatori del Nuovo Teatro Stabile del Veneto al cui sostegno si invita infine il Ministero ad intervenire con efficacia e convinzione. (4-02691)

RISPOSTA. — *L'ATAV-Veneto Teatro è stato sovvenzionato, sin dalla stagione teatrale 1984-85, quale teatro stabile pubblico e già nella successiva stagione teatrale all'articolo 4 della circolare n. 2 del 31 luglio 1985 è espressamente riconosciuto quale organo teatrale beneficiario della relativa sovvenzione.*

Con decreto del 21 dicembre 1990, cui pare far riferimento l'interrogazione in esame, il suddetto organismo teatrale è stato considerato quale teatro stabile pubblico, ai sensi dell'articolo 7, quart'ultimo comma, della circolare n. 14 del 31 marzo 1990, per le stagioni teatrali 1990-1991 e 1991-1992.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1990, in attuazione del penultimo comma dell'articolo 7 della medesima circolare n. 14, fu emanata la direttiva sulla formulazione di statuti omologhi dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, per cui i suddetti organismi teatrali, onde poter accedere alle sovvenzioni ministeriali, erano tenuti ad adottare uno statuto conforme entro il termine del 31 marzo 1991, poi prorogato al 30 giugno 1992.

In ottemperanza al suddetto decreto ministeriale la regione Veneto, facendo seguito a pregressa corrispondenza, comunicava con nota protocollo 3022 del 30 marzo 1992, di aver stipulato con i comuni di Venezia e Padova, per atto notarile del 27 marzo 1992, l'atto costitutivo di un nuovo teatro stabile, denominato « Associazione Teatro stabile del Veneto - Carlo Goldoni ». Tra le condizioni per poter accedere alle sovvenzioni ministeriali, quale Teatro stabile pubblico, la vigente disciplina amministrativa dell'intervento finanziario dello Stato a favore delle attività teatrali di prosa, richiede, oltre l'adozione di uno statuto conforme alla direttiva ministeriale, l'iscrizione in un apposito elenco biennale per ottenere la quale è necessario aver svolto, per almeno due anni, la relativa attività teatrale (articolo 7, undicesimo comma della circolare n. 17 relativa alla stagione teatrale 1991-1992 ed articolo 11,

decimo comma della circolare n. 20 relativa alla stagione teatrale 1992-1993).

Di fronte alla suddetta iniziativa di costituire un neo-organismo teatrale da inserire nel quadro dei teatri stabili pubblici sovvenzionati dallo Stato, si ritenne, quindi, doveroso far presente agli enti locali fondatori le condizioni necessarie per essere inseriti nel relativo elenco e poter, conseguentemente, beneficiare delle sovvenzioni ministeriali.

Con nota prot. n. 2218 del 27 maggio 1992, cui pare far diretto riferimento l'interrogazione parlamentare in esame, si ritenne, quindi di sottolineare agli enti fondatori le condizioni necessarie per poter accedere alle sovvenzioni.

Si faceva inoltre presente che lo svolgimento per almeno un biennio dell'attività prevista per i teatri stabili pubblici, senza sovvenzioni ministeriali, sarebbe stato superato ove vi fosse stata una successione artistica e patrimoniale all'ATAV-Veneto Teatro, in quanto teatro stabile pubblico già riconosciuto ed operante, come tale, nel medesimo territorio da oltre un biennio.

La suesposta soluzione veniva, altresì, fatta propria dal competente assessore della regione Veneto, che la comunicava alla giunta il 26 giugno 1992.

Le sovvenzioni ministeriali concesse al suddetto teatro stabile, come in genere agli altri organismi teatrali, vengono assegnate, ai sensi delle vigenti circolari ministeriali, previo parere di apposita commissione consultiva composta anche di esperti del settore, in relazione al programma artistico presentato, cioè all'attività teatrale del soggetto istante, e prendono in considerazione soprattutto gli oneri sociali ed i costi di allestimento. La relativa liquidazione è subordinata alla verifica dell'attività svolta, previo inizio della necessaria documentazione consuntiva: bordereaux della SIAE, attestanti lo svolgimento delle rappresentazioni, liberatoria dell'ENPALS, relativa al pagamento degli oneri sociali, elenco delle fatture, concernenti i costi di allestimento.

Pertanto, l'intervento dello Stato a favore delle attività teatrali di prosa riguarda l'attività strettamente teatrale, sia essa poi di produzione, di distribuzione, di esercizio o di promozione ed è quantificato soprattutto in

riferimento agli oneri sociali ed ai costi di allestimento. I rigorosi meccanismi di controllo previsti tendono ad assicurare l'effettiva destinazione delle sovvenzioni concesse al pagamento dei costi, in considerazione dei quali sono state assegnate.

A tal fine è, inoltre, prevista la possibilità di disporre verifiche contabili presso il domicilio fiscale dei beneficiari degli interventi finanziari, in cui devono essere tenute le documentazioni contabili costantemente aggiornate.

L'ATAV-Veneto Teatro, sulla base della documentazione inviata, risulta aver svolto regolarmente l'attività programmata, per la quale era stata concessa la sovvenzione, tanto da non suscitare dubbi sulla capacità organizzativa e gestionale dell'associazione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

BUTTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso:

che è apparsa sulla stampa quotidiana (*L'Indipendente* del 6 maggio 1992) la notizia dell'avvenuto improvviso licenziamento del direttore di *Italia 1* Carlo Freccero;

che Carlo Freccero nell'apprendere la notizia ha testualmente dichiarato: « Non vorrei che fosse una scelta di natura politica »;

che è considerevole l'importanza che ormai rivestono, anche nella formazione del consenso, le reti televisive nazionali;

l'interrogante ritiene che vi siano state indebite interferenze politiche nella vicenda in questione —:

se risulti al Governo che siano state rispettate nel caso in questione le norme di legge relative ai licenziamenti individuali.
(4-01198)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale del lavoro di Milano ha comunicato che il signor Carlo Freccero non ha cessato il proprio rapporto di lavoro con il gruppo

Fininvest, bensì è stato chiamato a ricoprire un nuovo ed importante incarico all'interno della stessa società.

L'interessato, infatti, in precedenza responsabile della direzione della rete televisiva Italia 1, dal 22 aprile 1991 ricopre la carica di consigliere personale per la strategia aziendale alle dirette dipendenze del presidente, dr. Berlusconi.

Inoltre, è stato accertato che il signor Freccero percepisce, per il suo incarico, una retribuzione di importo analogo a quella precedente e che attualmente ammonta, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a lire 26.829.715 mensili.

Si precisa, altresì, che il signor Freccero ricopre nel gruppo Fininvest la qualifica di dirigente e, pertanto, non è soggetto alle norme che disciplinano il licenziamento individuale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

CONTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, per il coordinamento della protezione civile, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che in data 10 aprile 1992 si è verificata una gravissima alluvione nella valle del Tronto che ha provocato ingenti danni alle abitazioni, alle attività produttive, artigianali, industriali, agricole, commerciali, turistiche e della pesca, con gravissime conseguenze per l'economia e l'occupazione del territorio interessato —:

1) per quali ragioni non sia stato già disposto « lo stato di calamità naturale »;

2) quali finanziamenti verranno stanziati con urgenza per porre riparo ai danni verificatisi;

3) se non ritengano che si impone come necessaria una rapida decisione del Governo.
(4-00192)

RISPOSTA. — I gravi eventi calamitosi dovuti a precipitazioni meteorologiche di eccezionale gravità che hanno colpito vaste zone delle regioni Abruzzo, Marche e Molise

nei giorni 9 e 10 aprile 1992, hanno reso necessaria l'emanazione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310, con il quale si erano previsti interventi urgenti per la sistemazione delle infrastrutture e delle abitazioni private danneggiate, nonché la concessione di contributi a fondo perduto, a norma della legge 13 marzo 1952, n. 50, in favore delle imprese investite dall'alluvione in queste province.

Le disposizioni contenute in questo decreto-legge e quelle di cui ai precedenti decreti-legge, emanati per fronteggiare gravissimi danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito altre regioni italiane nel corso del corrente anno, sono state accorpate in un unico decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, attesa la omogeneità della materia e della tipologia degli interventi disposti.

Quest'ultimo decreto-legge subiva, dato l'iter della sua conversione alle Camere, numerose modifiche.

In particolare, gli eventi alluvionali in considerazione venivano estesi fino a ricomprendere le alluvioni dei primi giorni di luglio, mentre venivano iniziate le procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche per tutte le regioni interessate.

Al Senato il provvedimento riceveva parere negativo della Commissione bilancio che evidenziava la mancanza di idonea copertura economica dovuta anche alle disposizioni di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Il complesso iter parlamentare ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge che, pur non disattendendo le indicazioni della Camera, è stato — giocoforza — ridotto negli stanziamenti a causa della nota congiuntura finanziaria che attraversa il paese.

In ordine alle richieste contenute nell'atto parlamentare summenzionato, si fa presente che il prefato disegno di legge prevede all'articolo 1 uno stanziamento complessivo di lire 236 miliardi da ripartire tra le regioni Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche e Molise.

A valere sul predetto stanziamento lire 100 miliardi sono stati riservati agli interventi di somma urgenza da attivare mediante emanazione di apposite ordinanze del ministro per il coordinamento della protezione civile per interventi finalizzati alla ripara-

zione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alle opere di presidio e per la restaurazione delle più urgenti situazioni di dissesto idrogeologico.

Nel medesimo articolo è prevista la ripartizione degli stanziamenti attribuibili alle indicate regioni, ammontanti a lire 136 miliardi, previa valutazione di programmi di intervento da predisporre da parte delle medesime regioni sulla base di prefissati criteri di priorità ed in armonia con le previsioni dei piani del bacino.

Si è infatti ritenuto opportuno, attesa la limitatezza delle risorse stanziata a fronte dei più rilevanti danni, introdurre criteri atti a privilegiare l'esecuzione degli interventi diretti in primo luogo, ad eliminare situazioni di pericolo, poi quelli finalizzati al ripristino delle infrastrutture essenziali ed infine quelle, comunque urgenti, dirette alla riparazione od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture danneggiate.

Il comma 9 stanziava la spesa complessiva di lire 32 miliardi per interventi di competenza statale da attuarsi ad opera del ministro dei lavori pubblici nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia diretti alla ripartizione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e di culto.

L'articolo 5 reca al comma 1, le provvidenze in favore degli armatori o proprietari dei pescherecci distrutti o danneggiati dalla alluvione nel porto-canale di Pescara, prevedendo un contributo a fondo perduto per la ricostruzione o la ripartizione del naviglio comportanti una spesa prevista di 12 miliardi.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone infine la concessione di una indennità in ragione di 1,5 milioni al mese rispettivamente per 8 o 5 mesi, a beneficio degli equipaggi dei pescherecci distrutti o danneggiati.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.

GASPARRI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

da molti anni lo Stato concede ai mutilati e invalidi di guerra servizi sani-

tari supplementari che consistono in cure climatiche, termali, idropiniche a seconda dello stato di necessità del malato bisognoso;

tale assistenza risulta essere provvidenziale per il fisico debilitato di quanti, servendo la Patria con fedeltà e dedizione assoluta, riportarono lesioni e menomazioni permanenti;

nel quadro di un necessario decurtamento della spesa sanitaria, il ministero della sanità ha intenzione di abolire la corresponsione delle cure sanitarie e terapeutiche ai mutilati e invalidi di guerra, suscitando la legittima protesta dei rappresentanti di questa benemerita categoria —:

se non ritenga necessario e urgente riconsiderare l'iniziativa di blocco dei benefici sanitari per i mutilati e invalidi di guerra che obbligano l'Erario ad una spesa irrisoria e consentono a questi meritevoli connazionali di lenire i disturbi, le malattie e le mutilazioni patite servendo la Nazione in armi. (4-02122)

RISPOSTA. — *Fin dal 23 luglio scorso, a seguito di un conforme parere espresso dal Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, questa amministrazione ha potuto inviare un apposito telegramma agli assessori alla sanità, delle regioni e delle province autonome, confermando la concedibilità delle cure climatiche ai mutilati ed agli invalidi di guerra, secondo le stesse modalità erogative in vigore, nella considerazione che l'assimilabilità di tali cure alle cure preventive espressamente ammesse per questa categoria di assistiti (l'articolo 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, lascia, infatti, impregiudicate tali prestazioni, insieme a quelle ortopediche e protesiche, per quella categoria) induce a ritenere soddisfatta la specifica condizione imposta dall'articolo 5, comma 7 della legge n. 407 del 1990.*

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro. — Per sapere — premesso:*

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 1992, notificato alla direzione generale dell'Enpas il giorno successivo, è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'ente, ricostituendo il suddetto organo dopo una gestione commissariale protrattasi per oltre 10 anni;

che la Cisl Enpas, pur avendo sollecitato da tempo la nomina del Consiglio di amministrazione, rileva la illegittimità dell'atto del Governo: infatti in precedenza l'Enpas, prima della riforma che ha istituito l'inefficiente Servizio sanitario nazionale, aveva competenze diverse rispetto a quelle attuali, che dovevano essere specificate in una legge di riforma dell'ente (prevista esplicitamente nella legge n. 155 del 1981, ma mai varata) che avrebbe dovuto riguardare anche la composizione del Consiglio di amministrazione;

che oltre a questo vizio sostanziale, relativo ad un provvedimento che è stato assunto senza farlo precedere dalla legge di riforma, va rilevata la anomala composizione del consiglio costituito sulla base dell'illegittimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Del nuovo organo fanno parte ad esempio due rappresentanti del ministero del lavoro e due del ministero del tesoro, quando uno per ciascun dicastero sarebbe stato sufficiente a parere dell'interrogante, soprattutto in considerazione del fatto che all'Enpas sono rimaste le competenze previdenziali ma non più quelle relative all'assistenza. Sono stati poi nominati nove sindacalisti della triplice Cgil-Cisl-Uil più uno per il personale Enpas, su un totale di 18 consiglieri di amministrazione, con una scelta discriminatoria e tale da configurare una ulteriore violazione —:

quali provvedimenti si intendano adottare per cancellare un atto privo di legittimità, che viola l'espresso richiamo al « riordino della materia » (mediante nuove

e specifiche norme di regolamentazione dell'Enpas che devono riguardare anche composizione e competenze del consiglio di amministrazione), contenuto nella legge n. 155 del 1981, e ignora la nuova situazione nella quale si trova ad operare l'ente, sul quale si è abbattuto un decreto che non può surrogare un atto normativo di più elevato livello sin qui mancato, con l'aggravante che la denunciata violazione è stata attuata da un Governo da tempo dimissionario e assolutamente delegittimato a parere dell'interrogante, che non potrebbe esorbitare dagli atti di ordinaria amministrazione. (4-02248)

RISPOSTA. — Si precisa, innanzitutto, che l'ENPAS ha avuto in origine competenza a gestire prestazioni sanitarie e prestazioni previdenziali.

A seguito delle disposizioni succedutesi nel tempo e concernenti la riforma sanitaria, dichiarata estinta e posta in liquidazione la gestione preposta all'erogazione dell'assistenza sanitaria, è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'ENPAS e nominato il commissario straordinario per la gestione delle funzioni economico-previdenziali affidate per legge istitutiva alla competenza dell'ente stesso.

Ciò premesso, si fa presente che la legge 23 aprile 1981, n. 155, all'articolo 29, pur prevedendo la conferma della gestione commissariale fino al riordinamento della materia e, comunque, non oltre un termine determinato, successivamente prorogato, non ha previsto indicazioni relative alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ENPAS da realizzarsi con la legge di riforma (cioè di riordinamento della materia).

In attesa della preannunciata legge di riforma previdenziale del settore, si è ritenuto, conformemente all'avviso espresso a riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di mantenere in vita, in regime di tacita prorogatio, tale gestione commissariale al fine di assicurare la superiore esigenza dell'interesse pubblico alla continuità dell'attività istituzionale dell'ente.

Tale situazione ha costituito oggetto d'esame da parte della Corte dei conti e del Consiglio di Stato che si sono pronunciati

favorevolmente sulla ricostituzione dei normali organi di gestione dell'ENPAS, in quanto destinatario di importanti compiti attribuitigli dalla legge che deve l'ente poter perseguire con piena efficienza e regolarità.

Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti in data 30 marzo 1992, è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'ENPAS, nella composizione prevista dalla legge istitutiva, tuttora in vigore, previa complessa e regolare istruttoria in relazione soprattutto alla attribuzione delle rappresentanze alle organizzazioni sindacali interessate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

GORACCI. — Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

i cittadini di Terni-Narni-Amelia sono costretti a gravi disagi a causa dell'emergenza dovuta all'inquinamento della rete idrica;

le amministrazioni locali e la USL avrebbero dovuto programmare e utilizzare i fondi ricevuti per la prevenzione e per il controllo e, soprattutto, verificare sul piano tecnico la compatibilità ambientale col sistema costruttivo dell'attuale rete idrica;

l'amministrazione comunale, già poco attenta alla città visibile (ambiente costruito e qualità dei servizi) è altresì assai più disattenta, anzi dimentica, della città sotterranea —:

quali provvedimenti sono stati predisposti o si intenda predisporre per il risanamento idrico della conca ternana e di Narni e Amelia;

se si intenda predisporre:

una cura particolare nell'organizzazione della distribuzione di acqua potabile affinché i cittadini possano veder ridotto al minimo i disagi;

una informazione attenta e puntuale a riguardo;

un intervento di tutti gli organi competenti (la magistratura ha già aperto un'indagine), al fine di accertare le cause ed eventuali responsabilità amministrative e di privati;

una verifica dell'attuazione relativa del piano regionale di bonifica della conca ternana redatto in adempimento del decreto del 16 maggio 1969 del Ministero dell'ambiente;

la riconsiderazione relativa alla collocazione della futura discarica di Collestoppione, cioè in un'area che moltiplicherebbe i rischi;

una seria politica locale tesa a coordinare i controlli, i monitoraggi e a mettere in atto una razionale programmazione territoriale-ambientale che vigili ed intervenga sugli scarichi, le emissioni ed i rifiuti industriali, sui rifiuti eventualmente smaltiti abusivamente, che riduca ogni forma di inquinamento da sorgenti industriali e produttive, domestiche, dal traffico, che incentivi la riduzione dell'uso dei pesticidi, dei fitofarmaci e similari. Tutto questo in un quadro di un programma-ambiente della conca ternana raccordato al più generale sviluppo socio-economico-culturale di Terni;

se non si ritenga opportuno promuovere urgentemente gli atti necessari ad eliminare le cause dell'inquinamento idrico in questione;

se non si ritenga opportuno, altresì, un sopralluogo ad opera degli uffici al fine di avviare una indagine accurata per individuare le cause ed eventuali responsabilità. (4-04366)

RISPOSTA — *Questo dipartimento, per fronteggiare la grave situazione di emergenza idropotabile per inquinamento da idrocarburi verificatasi nel territorio dei comuni di Terni, Narni, Amelia, Giove, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea e Montecchio, ha emesso l'ordinanza n. 2305/FPC datata 19 agosto 1992, con cui la prefettura di Terni è*

stata delegata ad attuare, entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente.

Gli interventi citati, in base ad un piano di emergenza approvato dalla regione Umbria realizzabile in 12 mesi, prevede l'acquisto e l'installazione di impianti di filtrazione a carboni attivi, potabilizzazione ed opere acquedottistiche connesse, nonché l'interconnessione tra i tre acquedotti di Terni, Narni e del Consorzio Amerino, con un onere finanziario complessivo ammontante a circa 9 miliardi di lire, di cui un miliardo già impegnato dalla regione.

In ordine alla dichiarazione dello stato di calamità, che forma oggetto di un apposito quesito, non appare possibile, ai sensi dell'attuale normativa, la declaratoria richiesta, né è sembrato opportuno dichiarare lo stato di emergenza nazionale ai sensi della legge sul Servizio nazionale di protezione civile in quanto l'emergenza verificatasi nel comprensorio di Terni, Narni ed Amelia non ha assunto i connotati della calamità nazionale.

Si concorda, infine, con la necessità che siano esperite le apposite indagini al fine di accertare eventuali responsabilità ed in tal senso i competenti uffici di questo dipartimento hanno sollecitato la regione ed il ministro dell'ambiente, ai quali compete ogni eventuale azione al riguardo.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.

MARENCO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

è nota la peculiarità e l'importanza dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato « Duchessa di Galliera » con sede in Genova, che forma giovani in settori fondamentali per l'industria nazionale, come attestato dalla notorietà della moda italiana all'estero e dell'industria tessile in genere;

è altresì nota la rilevanza, all'interno degli insegnamenti impartiti, del corso biennale di « Disegnatrice Stilista di Moda », che tra l'altro offre l'opportunità alle diplomate Figuriniste e Sarte (corso triennale) di conseguire la maturità e accedere a tutte le Facoltà Universitarie;

le richieste di partecipare al corso di « Disegnatrice Stilista di Moda » sono sempre numerose e vi sono già oltre 50 domande per l'Anno Scolastico 1992/93;

l'impossibilità di accedere a tale corso costituirebbe un grave pregiudizio per le ragazze escluse, sia sotto il profilo della impossibilità di una adeguata qualificazione professionale (per di più così utile alla industria nazionale), sia per l'impossibilità di accedere alla istruzione universitaria, sia inoltre perché — essendo tale corso l'unico esistente in tutta la regione — le si costringerebbe ad un trasferimento per lo più impossibile e comunque altamente oneroso;

il diritto allo studio, e dunque anche alla formazione professionale, è sancito dalla Costituzione italiana, sia come interesse « della personalità » dei singoli membri che come utilità complessiva della Nazione —:

se non ritenga opportuno sollecitare ad un utile potenziamento dei corsi del summenzionato Istituto gli organi competenti della propria amministrazione.

(4-02293)

RISPOSTA. — Si premette che il Ministero dell'industria, cui l'interrogazione medesima è anche diretta, ha precisato di non disporre in merito di utili elementi, trattandosi evidentemente di questione estranea alla propria competenza.

Né interventi del tipo di quelli sollecitati possono essere disposti direttamente da questa amministrazione, tenuto conto che il citato istituto non risulta essere un'istituzione scolastica statale, ma una scuola legalmente riconosciuta, gestita dal comune di Genova.

In casi del genere, eventuali iniziative per l'istituzione di nuovi corsi, o per il poten-

ziamento di quelli già attivati, possono essere prese in considerazione da questo Ministero solo su istanza dell'ente gestore interessato.

Da notizie acquisite per il tramite del provviditore agli studi di Genova risulta, ad ogni modo, che la locale amministrazione comunale, d'intesa con il competente assessore, ha concesso, limitatamente all'anno scolastico 1992-93, il mantenimento presso il suddetto Istituto della classe collaterale, sezione B, del biennio del corso post-qualifica per « Disegnatore e stilista di moda ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MATTEOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209/1987 le attività non di insegnamento devono essere programmate sulla base di un monte ore annuo di 210 ore;

la programmazione delle effettive attività non di insegnamento fa emergere in tutta evidenza difficoltà di individuare criteri oggettivi di quantificazione dovuti alla atipicità della funzione docente;

per svolgere tali attività il monte ore annuo si rileva assolutamente insufficiente;

in molte scuole gli insegnanti, avendo già « sfondato » il tetto delle 210 ore, si rifiutano di prestare ore eccedenti, anche per la mancanza di disposizioni che garantiscano la corresponsione del compenso per lavoro straordinario;

questo stato di cose contribuisce ad alimentare uno stato di profonda tensione in un ambiente esasperato dalla continua strategia del rinvio adottata metodicamente dal Governo, incapace di intraprendere e soddisfare le reali esigenze della scuola —:

quali motivi ancora impediscano l'emanazione di precise disposizioni riguardo alle « 210 ore », l'introduzione del compenso per lavoro straordinario per attività

non di insegnamento, nonché l'istituzione di una apposita indennità di servizio, in attuazione del disposto di cui all'articolo 3 della legge n. 477 del 1973. (4-01186)

RISPOSTA. — *Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, in quanto consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.*

Peraltro, la materia rientra nel quadro della contrattazione decentrata e, conseguentemente, non può essere disciplinata autonomamente dall'amministrazione scolastica.

Si ricorda, inoltre, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 1988 (articolo 14, comma 5) ha espressamente abrogato il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987, relativo al monte ore annuo di 210 ore per attività non di insegnamento, ed ha stabilito che la quantificazione degli impegni orari del personale della scuola deve essere determinata dal piano annuale delle attività specificatamente connesse con l'attività didattica e con il funzionamento della scuola, piano che deve essere deliberato dal collegio dei docenti.

Quanto all'istituzione di apposita indennità di servizio, va precisato che al personale docente, in aggiunta allo stipendio, è attribuita una indennità di funzione per le attività connesse alla funzione docente, nonché una indennità aggiuntiva per i docenti che, per l'intero anno scolastico, hanno dato la loro disponibilità a svolgere delle ore aggiuntive.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MATTEOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Livorno ha conferito le nomine di supplenza annuale di « lingue e civiltà straniere (francese, inglese, spagnolo e tedesco) », educazione artistica, educazione musicale, lingua francese e lingua inglese in data 8 novembre 1991 e le nomine di supplenza

annuale di fisica, costruzione, discipline pittoriche, disegno tecnico, disegno e storia dell'arte, storia dell'arte, topografia, laboratorio di elettronica, laboratorio di fisica, in data 9 novembre 1991; che ha, in tal modo, impedito ai docenti nominati in tale occasione di esercitare il loro diritto di elettorato passivo per le elezioni relative al rinnovo degli organi collegiali nella scuola, dato che il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati era fissato in data 4 novembre 1991;

è stato presentato regolare ricorso al provveditore agli studi di Livorno da parte di uno dei supplenti annuali, sopra citati, per essere stato depennato dalla lista dei candidati contrassegnata dal motto « intesa sindacale Alpi-FIS »;

il sindacato FIS ha chiesto, con lettera dell'11 novembre 1991, al Ministero un preciso intervento per assicurare al docente suddetto il pieno diritto di elettorato passivo;

lo stesso Ministero ha prorogato di una settimana lo svolgimento delle elezioni in questione anche per dare l'opportunità ai provveditori agli studi di ultimare le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico, in modo da garantire a tutti i docenti aventi titolo l'effettivo esercizio del diritto di elettorato;

il provveditore agli studi di Livorno, nonostante la proroga ministeriale, non ha espletato le operazioni di nomina annuale in tempo utile —:

se non reputino il comportamento del provveditore agli studi di Livorno altamente lesivo dei diritti dei supplenti annuali e pesantemente discriminatorio ed anti sindacale nei confronti dell'associazione Alpi-Quadri e del sindacato FIS le cui liste elettorali sono state penalizzate con il depennamento di un candidato;

infine, se non ritengano necessario assumere urgentemente idonee iniziative, per porre rimedio agli errori ed ai ritardi del provveditore agli studi di Livorno.

(4-01263)

RISPOSTA. — *Il dirigente del provveditorato agli studi di Livorno ha confermato che a causa dei tempi tecnici — occorsi per il completamento dei numerosi adempimenti preliminari all'inizio dell'anno scolastico — le nomine di supplenza annuale per l'insegnamento della lingua inglese furono attribuite in data 8 novembre 1991 e, pertanto, quando era ormai scaduto il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle suddette elezioni, termine che questo ministero con apposita ordinanza aveva prorogato dal 24 ottobre 1991 al 4 novembre 1991.*

A proposito di tale proroga, va precisato che essa venne disposta non tanto per permettere la conclusione delle operazioni di nomina del personale supplente da parte dei singoli provveditorati — circostanza, quest'ultima, di difficile previsione — quanto piuttosto per evitare il contestuale svolgimento delle elezioni scolastiche con le consultazioni per alcuni referendum abrogativi nella regione Friuli-Venezia Giulia e per il rinnovo di taluni consigli comunali.

Inoltre, al fine di assicurare il massimo di rappresentatività agli organi collegiali della scuola, con nota 2166 del 7 novembre 1991, si è concesso al personale supplente, nominato dopo la data di indizione delle elezioni, purché entro il giorno antecedente le votazioni, di esercitare il diritto di elettorato attivo; analoghe disposizioni non sono state, invece, ritenute possibili per le liste dei candidati tenuto conto che queste — a differenza degli elenchi degli elettori che possono essere integrate anche all'ultimo momento — richiedono tempi tecnici di perfezionamento alquanto più lunghi.

Dagli elementi di giudizio acquisiti non pare, comunque, che nel comportamento tenuto nella circostanza dal provveditore agli studi di Livorno, siano ravvisabili fatti disciplinarmente censurabili.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il Provveditorato agli Studi di Pescara ha presentato un piano di raziona-

lizzazione della rete scolastica provinciale che prevede, tra l'altro, la trasformazione della scuola media di Rosciano in sezione staccata di Scafa e l'aggregazione della scuola media di Nocciano (attualmente sezione staccata di Rosciano) alla scuola media di Alanno;

la suddetta scelta produce notevoli difficoltà agli utenti, essendo il comune di Scafa (PE) non collegato a Rosciano (PE) né da comoda viabilità, né da mezzi di trasporto pubblici;

la scuola media di Rosciano è inserita nel Distretto Scolastico n. 12 di Pescara mentre la scuola media di Scafa si trova nel Distretto Scolastico n. 14 di Torre de' Passeri;

la scuola media di Rosciano è l'unica istituzione culturale esistente e ha contribuito fortemente con il « tempo prolungato » in tutte le classi e la promozione di attività didattiche integrative, alla crescita civile del paese;

per altre scuole della provincia che si trovavano nell'identica situazione di Rosciano si è deciso la loro conferma;

analogo discorso riguarda la sezione staccata della scuola media di Nocciano che stranamente si vuole aggregare alla scuola media di Alanno che ha già due sezioni staccate (Alanno Scalo e Cugnoli) e ciò contravviene alla norma secondo cui non è possibile creare scuole con più di due sezioni staccate —:

quali iniziative intenda assumere per rivedere tale proposta di piano di razionalizzazione del Provveditorato agli studi di Pescara e confermare la scuola media di Rosciano con la sezione staccata di Nocciano e l'eventuale aggregazione della scuola media di Cugnoli. (4-02319)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1992-1993, è stata disposta l'aggregazione della scuola media di Rosciano e della dipendente sezione staccata di Nocciano alla scuola media di Scafa, in quanto il numero delle classi risultava inferiore ai parametri*

minimi previsti dalle vigenti disposizioni per il funzionamento di tale tipo di scuole.

Infatti, la scuola media in parola, unitamente alla sezione staccata, aveva una consistenza di n. 9 classi con tendenza ad ulteriore ridimensionamento.

Si ritiene opportuno precisare che il provvedimento in parola non arreca alcun pregiudizio all'assolvimento dell'obbligo scolastico, in quanto gli allievi continuano a frequentare nella medesima sede e con gli stessi docenti.

Si desidera, infine, far presente che questa amministrazione è disponibile a prendere in esame eventuali proposte di diversa aggregazione della scuola media di Rosciano, che dovessero risultare più agevoli per l'utenza interessata, sempre che il competente ente locale ne faccia richiesta.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MOMBELLI e BUFFONI. — Ai Ministri della protezione civile, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che:

la notte del 2 giugno 1992 si è abbattuto sul Varesotto un nubifragio che ha colpito con particolare violenza la Valdarno e la Valle Olona con danni rilevanti alle persone (un morto), alle vie di comunicazione, alle campagne, alle fabbriche, ai negozi e alle abitazioni —:

se risulti che gli Enti competenti abbiano inoltrato richiesta per la dichiarazione di stato di calamità naturale;

se non ritengano comunque di attivarsi rapidamente per verificare se ricorrano gli estremi per una tale dichiarazione e per la messa in atto di misure di pronto intervento. (4-01788)

RISPOSTA. — La eccezionalità degli eventi e dei danni alluvionali provocati da avversità atmosferiche verificatisi in varie regioni italiane a partire dall'ottobre 1991 ha reso necessario l'emanazione del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, al fine di adottare le opportune misure di intervento, nonché di

prestare gli ausili finanziari a titolo di contributo dello Stato ad integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati.

Mentre il predetto provvedimento era all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati, ulteriori eventi alluvionali colpirono nel successivo mese di novembre varie regioni.

Si ritenne, pertanto, in sede di reiterazione del predetto decreto-legge, avvenuta con decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, di estendere il limite temporale previsto per l'attivazione degli interventi al mese di novembre 1991 di incrementare a 50 miliardi di lire la quota prevista per le opere di somma urgenza.

Le note vicende parlamentari impedirono la conversione nei termini costituzionali anche di questo decreto-legge.

Si rese, pertanto, necessaria una nuova reiterazione del decreto-legge, peraltro non convertito.

Nel frattempo ulteriori disastrosi eventi alluvionali hanno investito più di recente (9, 10 e 11 dello scorso mese di aprile) vaste zone delle regioni Abruzzo, Marche e Molise e, il 1° giugno scorso, la provincia di Varese, rendendo necessaria la emanazione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310.

Le disposizioni contenute in quest'ultimo decreto-legge e quelle di cui ai decreti-legge in precedenza citati attesa la omogeneità della materia e della tipologia degli interventi disposti sono stati accorpati in un unico decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324.

Quest'ultimo provvedimento veniva approvato dalla Camera con numerose modifiche. Al Senato, comunque, riceveva il parere negativo della Commissione bilancio che evidenziava la mancanza di idonee coperture per gli aumenti introdotti dalla Camera dovute anche alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 333 datato 11 luglio 1992, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Il complesso iter parlamentare ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge che, pur non disattendendo le indicazioni della Camera, è stato giocoforza ridotto negli stanziamenti a causa della nota congiuntura finanziaria che attraversa il Paese.

Col citato disegno di legge si prevede all'articolo 1 uno stanziamento complessivo

di lire 236 miliardi da ripartire tra le regioni Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche e Molise. A valere sul predetto stanziamento lire 100 miliardi sono stati riservati agli interventi di somma urgenza da attivare mediante emanazione di apposite ordinanze di questo dipartimento per interventi finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alle opere di presidio e per la restaurazione delle più urgenti situazioni di dissesto idrogeologico.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.

NUCCIO, PISCITELLO e GAMBALE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il 1° aprile 1992, nel tentativo di evitare il suicidio di un uomo, tre Vigili del fuoco di Palermo rimanevano gravemente ustionati in diversi punti del corpo;

a seguito di tale intervento i tre Vigili del fuoco sono stati insigniti dell'encomio solenne dal responsabile nazionale della protezione civile;

nell'incidente di cui sopra, il caposquadra Bartolomeo Restivo, ha riportato, oltre ad altre di minore entità una grave ustione di terzo grado agli arti superiori, in seguito alla quale è stato sottoposto ad un trapianto di cute presso il centro di chirurgia plastica dell'ospedale civico di Palermo;

a seguito di tale intervento al caposquadra Restivo è stato prescritto di indossare sulle mani, per almeno due anni, dei particolari guanti la cui funzione è quella di « stirare » la pelle e ridarle sensibilità;

i guanti di cui sopra devono essere sostituiti ogni due mesi, ed il loro costo è di circa 470 mila lire più IVA;

il primo paio di detti guanti è stato donato personalmente dal primario del

« Centro grandi ustionati » dell'ospedale civico di Palermo, professor Michele Maresellis;

per le successive forniture il signor Restivo si è rivolto alla USL 61 della Regione siciliana, nel cui territorio risiede;

a seguito di tale richiesta i funzionari della USL hanno obiettato che gli speciali guanti in oggetto non sono più rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, poiché con decreto ministeriale del 30 luglio 1991 sono stati dichiarati « materiale sanitario non prescrivibile » —;

se non ritenga opportuno assumere idonee iniziative per rivedere le disposizioni in materia al fine di permettere a tutti i cittadini, anche a quelli economicamente disagiati, di usufruire di un così fondamentale servizio;

se vista la particolare situazione, e le particolarissime cause hanno portato all'incidente, non ritenga di dover revocare il decreto emesso il 30 luglio 1991 per la fornitura a carico del servizio sanitario nazionale, degli speciali guanti in oggetto. (4-01586)

RISPOSTA. — I guanti menzionati, con le particolari caratteristiche descritte, non sono mai stati compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi.

La legge del 31 dicembre 1990, n. 407, vieta « l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale » (articolo 5, punto 7); tanto si comunica sotto il profilo giuridico normativo.

Dal punto di vista tecnico-sanitario questa amministrazione, comunque, ritiene non doversi classificare i guanti predetti fra i presidi protesici, bensì fra i comuni presidi medico-chirurgici; infatti, la loro applicazione persegue finalità terapeutiche, con l'evidente scopo di evitare danni funzionali permanenti.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, si prospetta come possibile, quanto doverosa ed auspicabile soluzione, l'erogazione di uno speciale sussidio, a carico degli

enti locali, secondo le disposizioni contenute negli atti normativi emanati da questi ultimi; ciò vale anche in considerazione dell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria in cui versa lo Stato e delle conseguenti misure restrittive, tuttora all'esame del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e del turismo e spettacolo. — Per conoscere — premesso che:*

la grande attrice napoletana Pupella Maggio, nel dicembre del 1991 ebbe a dichiarare di possedere numerosi oggetti significativi della vita artistica degli attori napoletani (a titolo di esempio lo scialletto che Edoardo De Filippo indossava in « Natale in casa Cupiello », le scarpe nella scena del matrimonio in « Filumena Marturano », la mantellina di « Era 'na sera 'e maggio », appartenuta alla Galli) e che se altri famosi attori napoletani, come Edoardo, Taranto, Ascoli, Crispo, Sollazzo, Tato Russo, Isa Danieli, od i loro eredi, avessero fatto altrettanto, si sarebbe potuto realizzare a Napoli un prestigioso « museo dell'attore napoletano »;

ella tuttavia, non nutrendo fiducia nelle istituzioni locali, avrebbe lasciato tutto al noto critico teatrale e giornalista Giulio Baffi perché questi operasse al meglio della sua sensibilità;

da allora, dopo oltre sei mesi dalla valida iniziativa proposta dalla Maggio, non risulta che si siano registrati sviluppi —:

se, per iniziativa delle istituzioni locali, di Giulio Baffi o dei dicasteri di cui al presente atto ispettivo, consti che ci siano stati o che si possano avere sviluppi, perché Napoli non venga privata anche di questa testimonianza storica alla sua arte teatrale. (4-03446)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione non è a conoscenza di un progetto per la realizzazione a Napoli del « Museo dell'attore napoletano », nel quale dovrebbero trovare collocazione oggetti significativi della vita artistica degli attori napoletani.*

In ogni caso si precisa che tali oggetti non potrebbero essere sottoposti alla disciplina dettata dalla legge n. 1089 del 1939.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:*

risulta all'interrogante che gli Istituti di vigilanza operanti a Napoli ed a Caserta (e tra essi in particolare « La Metropoli ») effettuano le promozioni dei propri dipendenti non solo in pesante violazione del contratto ma con criteri clientelari, paternalistici, volti non certo al riconoscimento di quelle professionalità acquisite che costituiscono la migliore se non l'unica garanzia della serietà e dell'efficacia del servizio fornito all'utenza (e sul quale, come è noto, vigilano il prefetto ed il questore);

modalità e finalità delle promozioni sono oscure, faziose, prevaricatrici dell'effettivo buon diritto e della relativa capacità delle guardie giurate ed inficiano gravemente la qualità del servizio, con conseguenza diretta sulla necessità di verificare l'effettivo livello, dato che non si tratta affatto, ad avviso dell'interrogante, di una questione interna agli istituti e di valenza privatistica, ma di questione avente una ricaduta pubblica per gli effetti che promozioni non meritate ma conferite e promozioni ben meritate ma negate, hanno sulla motivazione al lavoro e sull'impegno di quanti siano discriminati;

quali accertamenti i ministri interrogati nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, vogliano svolgere, istituto per istituto (ed in particolare su « La Metropoli »), attraverso gli organi ed uffici periferici per accertare la veridicità di

quanto esposto e trarne in caso affermativo valutazioni per eventuali provvedimenti di competenza nei confronti di detti istituti. (4-01304)

RISPOSTA. — *L'assegnazione del personale alle varie sedi della clientela da presidiare, viene effettuata secondo criteri di mobilità concordati con le organizzazioni sindacali, pur tenendo conto delle preferenze espresse dalla clientela stessa e delle legittime esigenze del personale medesimo, al fine di ottenere la maggior efficienza ed efficacia possibile dell'attività dei vigilantes secondo i più moderni criteri di organizzazione del personale, anche attraverso l'attuazione della rotazione dello stesso presso le varie sedi.*

Nell'assegnazione della sede da vigilare concorrono anche le diverse tendenze caratteriali del personale, le loro note di servizio, i loro precedenti e l'età in base alla quale gli ultracinquantenni vengono destinati a lavori meno disagiati e rischiosi e i nuovi assunti, generalmente, ma non sempre, vengono da alcuni istituti adibiti a prestare, per i primi 3 anni, servizio di vigilanza notturna.

Per quanto concerne, poi, gli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Caserta, il locale ispettorato provinciale ha comunicato che, dall'esame della documentazione di lavoro e del libro dei verbali dei consigli di amministrazione, è emerso che le promozioni sono state effettuate tenendo conto della anzianità di servizio maturata da ciascun socio e sulla base del regolamento interno o dello statuto della cooperativa.

L'organo ispettivo ha precisato, pertanto, di non aver rilevato in proposito violazioni di legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali. — Per conoscere:*

se risponda a verità che la Diesel Ricerche (gruppo Fincantieri) avrebbe assunto con contratto di formazione lavoro un ingegnere meccanico, a nome Glavan Vesna, cittadina straniera;

come ciò sia giustificabile in vista delle circostanze presenti secondo le quali il gruppo Fincantieri è in crisi ed è interessato da cassa integrazione, prepensionamenti e blocco delle assunzioni e che inoltre la disoccupazione intellettuale a Trieste e nell'area è tale che i laureati non trovano occupazione e sono costretti ad emigrare. (4-01306)

RISPOSTA. — *La cittadina jugoslava, ingegnere meccanico, è effettivamente occupata presso la società DIESEL Ricerche, a seguito della regolare autorizzazione al lavoro rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 943 del 1986, dall'organo periferico, in data 20 gennaio 1992, previo parere favorevole della competente direzione generale del ministero.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

PARLATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:*

quali iniziative urgenti intenda adottare in merito al caso, invero sconcertante, della professoressa di lettere, L. Biondi, del liceo Umberto di Napoli, che ha indotto alcuni genitori ad inoltrare un circostanziato esposto al locale provveditorato agli studi; infatti la suddetta docente si è negativamente segnalata per una serie di gravissimi episodi e situazioni tra i quali:

interrogazioni condotte con metodo più di taglio poliziesco-staliniano che scolastico e che poi si concludono con una « spontanea » autoaccusa di impreparazione da parte della vittima davanti alla classe;

instaurazione di un clima di terrore psicologico in classe con il conseguente ricorso da parte di alcuni alunni a psicologi e neurologi;

una sottile ma dichiarata politica di spaccatura della comunità scolastica con discriminazioni dei negletti e beatificazione degli eletti;

spregio verso le istituzioni scolastiche con rifiuto di rispondere a civili e precise contestazioni mosse dai genitori e, in particolare, dal rappresentante di classe dei genitori in sede di consiglio di classe;

se anche su questi presupposti non vada verificata la congruità e legittimità dell'esito conseguito dai discenti in quest'anno scolastico nella materia che la predetta professoressa insegna con metodologia del tutto inaccettabile. (4-01625)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Napoli, non appena investito da questo ministero della questione segnalata, ha disposto l'invio di un ispettore tecnico presso il locale liceo classico « Umberto » al fine di accertare se e quali rilievi fossero riscontrabili nell'attività didattica svolta in quella scuola dalla professoressa Liliana Biondi.*

A seguito delle indagini svolte l'ispettore — pur avendo tratto l'impressione che talune carenze di preparazione effettivamente ravviate in qualche allieva siano state forse esageratamente stigmatizzate dalla predetta docente — ha evidenziato, nella propria relazione, di essersi trovato nell'impossibilità di esprimere sulla vicenda un giudizio sereno ed obiettivo, in quanto l'incarico gli era stato conferito (a seguito dell'interrogazione presentata verso la fine dello scorso mese di maggio) in concomitanza con il termine dell'anno scolastico.

In relazione a quanto sopra e considerato peraltro che ha avuto da poco avvio il nuovo ciclo di lezioni questa amministrazione disporrà, quanto prima, una nuova indagine nell'intento di analizzare il comportamento della docente in questione ed assumere eventualmente le misure che dovessero essere ritenute necessarie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:*

il 2 dicembre 1990, 88 lavoratori della VAVID di Pastorano, in provincia di

Caserta, furono collocati in cassa integrazione e successivamente il 2 dicembre del 1991 « in mobilità »;

i lavoratori in questione non hanno ottenuto a tutt'oggi un soldo dalla cassa integrazione, della liquidazione e della cosiddetta « mobilità » —;

a responsabilità di chi ciò sia dovuto, mentre i predetti lavoratori soffrono letteralmente la fame;

quali iniziative si intendano assumere perché siano immediatamente rispettati i diritti dei lavoratori di cui in premessa;

quali provvedimenti abbia adottato la magistratura a seguito del ricorso inoltrato dagli stessi lavoratori. (4-03509)

RISPOSTA. — *L'ufficio provinciale del lavoro di Caserta ha comunicato che presso la locale sede INPS risulta effettuato il pagamento della « mobilità » a quasi tutti gli iscritti negli elenchi presentati dalla società VAVID di Pastorano.*

Tale pagamento è avvenuto agli inizi del mese di agosto 1992 e comprendeva quanto dovuto fino al mese di giugno 1992.

L'INPS ha assicurato, inoltre, che, a breve termine, saranno soddisfatte le spettanze di tutti i lavoratori interessati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

PATARINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il contratto nazionale della scuola è scaduto sin dal 1990;

inascoltate sono state finora tutte le legittime richieste inoltrate al Governo per il rispetto dei propri impegni;

nessuna delle « tradizionali » azioni di protesta ha sortito alcun risultato positivo;

una precedente interrogazione sull'argomento, presentata dal sottoscritto nella passata legislatura, non ha ottenuto risposta;

gli insegnanti, per vedere riconosciuti i loro sacrosanti diritti, sono stati costretti a ricorrere ad una estrema ancorché legittima forma di protesta, che è stata quella di bloccare l'adozione dei libri di testo, coinvolgendo case editrici rappresentanti e librai e scatenando una vera e propria bufera per l'enorme volume di affari che veniva seriamente compromesso —:

se sia stata proprio quella bufera ad ispirare la circolare ministeriale n. 20290 del 19 giugno 1992, giudicata da un quotidiano nazionale: « scritta in un italiano incredibilmente chiaro », in cui si ribadisce per i Capi di Istituto l'obbligo di convocare gli organi collegiali continuamente per concludere le operazioni di adozione dei libri di testo, invitando « i Presidi delle scuole medie a procedere al più presto a convocazioni continuative dei suddetti organi. I Presidi degli Istituti di II grado alla convocazione immediata e continuativa dei consigli di classe che ancora non abbiano formulato le proposte ed i cui componenti non siano impegnati come membri esterni negli esami di maturità, mentre i collegi dei docenti, sempre in via continuativa, dovranno essere convocati al termine degli esami di maturità », specificando, inoltre, che: « il congedo ordinario, sia al personale direttivo che a quello docente è subordinato al compimento degli adempimenti sopraindicati »;

se ritenga che solo per i lavoratori della scuola, già fortemente penalizzati per l'iniquo trattamento economico, non debba essere riconosciuto il diritto alle ferie, per tutti sancito dalla Costituzione.

(4-02771)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si osserva che questo ministero, pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto i docenti ad attuare, negli scorsi mesi, le forme di protesta di cui è cenno nell'interrogazione mede-

sima non ritiene che le disposizioni impartite con la circolare del 19 giugno 1992, n. 187 — in materia di adozione dei libri di testo — abbiano in qualche modo leso le attribuzioni devolute ai competenti organi collegiali o pregiudicato il diritto alle ferie dei singoli docenti.

Al riguardo si ritiene, infatti, di dover rilevare che l'autonomia, attribuita ai collegi dei docenti dall'articolo 4 — comma 2 — lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, si riferisce alla scelta dei libri di testo — sulla quale non sono ovviamente ammesse interferenze — e non alla facoltà di compiere o meno siffatta scelta, che resta pertanto un atto dovuto.

Ed, in effetti, all'inderogabilità di tale atto ha inteso, in sostanza, fare riferimento la succitata circolare, che il ministero ha ritenuto di dover emanare non già per imporre obblighi ai docenti ed ai capi di istituto, ma esclusivamente per fissare i nuovi termini per la pubblicazione all'albo delle scuole degli elenchi dei libri di testo e per l'invio degli stessi alla sede dell'associazione italiana degli editori.

Né è da ritenere che, nella fattispecie, si sarebbe impedito ai docenti di beneficiare delle ferie, tenuto conto che, per il personale insegnante, il congedo ordinario va fruito nel mese di agosto, mentre gli adempimenti, richiamati nella circolare in parola, avrebbero dovuto essere espletati negli altri periodi in cui gli stessi docenti, pur non svolgendo attività didattica, sono ugualmente tenuti a prestare servizio alle dipendenze della scuola.

Si è trattato, in sostanza, di istruzioni ritenute necessarie per tutelare i prevalenti diritti degli alunni ed il generale interesse al regolare avvio dell'anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere i nominativi di quanti finora hanno usufruito della « legge Bacchelli » — oltre allo stesso Bacchelli e Anna Maria Ortese — ed i criteri seguiti per l'erogazione di tali contributi.

(4-00214)

RISPOSTA. — *L'assegno in questione è stato, a tutt'oggi, erogato a favore delle seguenti persone:*

Bacchelli dottor Riccardo scrittore (deceduto) 100.000.000;

Arfelli professore Dante scrittore 20.400.000;

Bellonzi Fortunato critico d'arte 24.000.000;

Bonfante professore Giuliano giurista 20.400.000;

Bulgarelli Emilio atleta 20.400.000;

Caccia Dominioni arch. Paolo filantropo, letterato (deceduto) 24.000.000;

Carapellese Riccardo calciatore 24.000.000;

Ciardo professore Manlio filosofo 24.000.000;

Colaussi Gino calciatore (deceduto) 24.000.000;

Colo Zeno campione int.le di sci 24.000.000;

Conti professore Aldo pittore (deceduto) 30.000.000;

D'Agata Mario pugile 24.000.000;

Facelli Luigi atleta (deceduto) 30.000.000;

Gatti Aldrovandi Clelia musicista (deceduta) 24.000.000;

Gigli Ester cantante lirica 24.000.000;

Guzzo professore Augusto scrittore, filosofo (deceduto) 24.000.000;

La Cava dottor Mario scrittore (deceduto) 24.000.000;

Leoncavallo Nadia concertista, musicologa 24.000.000;

Novielli Michele giornalista 24.000.000;

Ortese Anna Maria scrittrice 24.000.000;

Papi professore Giuseppe Ugo economista (deceduto) 30.000.000;

Passeri dottor Giovanni scrittore 24.000.000;

Perlasca Giorgio filantropo (deceduto) 24.000.000;

Presti arch. Nunzio architetto 24.000.000;

Randone Salvatore attore di prosa (deceduto) 30.000.000;

Rebora Roberto Gualtiero poeta (deceduto) 24.000.000;

Rosselli Aldo scrittore e critico letterario 24.000.000;

Torrieri Angela Vittoria attrice di prosa 24.000.000;

Treves Carlo pittore, incisore (deceduto) 24.000.000;

Villa professore Emilio poeta, scrittore, critico d'arte 24.000.000;

Viscardi Ivo pioniere della aeronautica 20.400.000;

Volpini Flora scrittrice, pittrice 24.000.000.

Per quanto riguarda i criteri seguiti nell'erogazione dei vitalizi in questione si è tenuto conto del possesso, da parte degli aspiranti, dei requisiti espressamente richiesti dall'articolo 1, 2° comma, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

La sussistenza di tali requisiti è stata rilevata dagli elementi forniti dalle prefetture competenti per territorio all'uopo interessate.

Relativamente infine all'ammontare dell'assegno erogato, lo stesso è stato commisurato alle esigenze degli interessati (articolo 1, 3° comma della citata legge n. 440 del 1985), considerata anche la disponibilità dell'apposito fondo, la cui entità è di appena lire 500 milioni annui.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Fabbri.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non*

intenda immediatamente assumere idonee iniziative per porre fine alla assurda situazione provocata dai progetti di sperimentazione che eliminano l'insegnamento di stenografia, impartito obbligatoriamente per legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 1089 del 21 settembre 1955) nelle scuole pubbliche. Tanto anche a seguito della ordinanza del TAR per la Lombardia, sezione di Brescia, del 12 luglio 1991 con cui è stata ritenuta illegittima l'esclusione del docente di stenografia professor Rosario Leone dai corsi sperimentali IGEA per l'anno scolastico 1991-1992. (4-00236)

RISPOSTA. — *Le iniziative sperimentali, realizzate come progetti « assistiti » da questo ministero, sono state elaborate e definite, nel sostanziale rispetto della normativa vigente, con la collaborazione di una larga base di operatori scolastici.*

È stato, peraltro, inevitabile che le innovazioni introdotte con i suindicati progetti provocassero qualche contraccolpo, come è avvenuto, ad esempio, per il sacrificio della stenografia che è stata sostituita con altra disciplina (« Trattamento del testo e della parola ») ritenuta più adeguata a facilitare l'accesso dei giovani all'odierna realtà del mondo del lavoro.

Premesso, inoltre, che il ministero resta disponibile ad apportare ai progetti in questione tutti quei correttivi, che il Parlamento dovesse ritenere necessari in sede di approvazione della prossima riforma della scuola secondaria superiore, si fa presente — per quanto concerne più in particolare il caso segnalato — che non sono state ravvisate irregolarità nel provvedimento di mancata assegnazione, nello scorso anno scolastico, del professor Rosario Leone, docente di stenografia, alle classi autorizzate ad espletare il progetto sperimentale IGEA presso l'istituto tecnico « V. Emanuele II » di Bergamo.

Nel caso specifico, il competente capo di istituto ha precisato di essersi attenuto alla disposizione contenuta nell'articolo 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 1974 (cui fa esplicito riferimento l'articolo 95 dell'ordinanza ministeriale n. 285 del 1990), laddove si precisa che

spetta al preside procedere all'assegnazione delle classi ai singoli docenti... secondo le modalità ivi previste.

Le motivazioni analitiche in materia adottate e condivise dalla quasi totalità del collegio dei docenti furono puntualmente riportate — come risulta dagli elementi acquisiti — nel provvedimento di mancata assegnazione, comunicato al professor Leone dal dirigente della scuola in data 14 settembre 1991.

Quanto al merito della questione — e con riserva di quelle che potranno essere le determinazioni finali dell'organo giurisdizionale adito al docente — questa amministrazione, pur dovendo convenire che la vigente normativa consente di attribuire la cattedra di « Trattamento della parola e del testo » sia ai docenti di stenografia (classe A089) sia a quelli di dattilografia (classe A022), non può non considerare che è compito del preside individuare, in sede di formulazione degli organici, la classe di concorso cui attribuire la suddetta cattedra in base a valutazioni che tengano, tra l'altro, conto — com'è in effetti avvenuto — dell'esigenza di salvaguardare il posto di tutti i docenti in servizio nell'Istituto.

Dagli elementi, in proposito forniti dal provveditore agli studi di Bergamo, risulta in particolare che il professor Leone, competente nell'insegnamento della stenografia non ha sinora dato prova di possedere quelle competenze idonee a garantire lo svolgimento del programma relativo alla citata nuova disciplina, che comprende: automazione d'ufficio, sistemi di scrittura, organizzazione e stesura di un testo, gestione di fogli elettronici e gestione di archivi.

Le determinazioni del preside potranno ovviamente essere rivedute ove, in futuro, il predetto docente dovesse comprovare di avere acquisito la competenza necessaria all'espletamento del programma in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere con quali criteri si sia proceduto alle

nomine di componenti l'osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche, istituito con decreto ministeriale 2 ottobre 1980 e potenziato con decreto ministeriale 8 gennaio 1990. (4-00344)

RISPOSTA. — *L'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche è stato istituito, nell'ambito del piano d'azione elaborato dalla Commissione delle comunità europee, per realizzare la collaborazione tra biblioteche nel settore dell'informatica.*

In tale ambito l'osservatorio rappresenta l'interfaccia che garantisce la possibilità di colloquiare con gli Stati membri e svolge altresì funzioni di monitoraggio sulle iniziative internazionali riguardanti il settore bibliotecario.

Considerate le finalità di detto organismo, la scelta dei componenti è stata effettuata tenendo conto dei requisiti culturali e professionali più qualificanti.

I componenti dell'osservatorio sono stati pertanto nominati nell'ambito del personale tecnico-scientifico di questa amministrazione, scegliendoli tra i responsabili dei massimi istituti operanti nel settore, quali l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) e le due Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

È sembrato inoltre opportuno invitare amministrazioni e istituzioni con particolari competenze sulla materia, quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Università, il CNR, l'Associazione italiana biblioteche e le regioni, a designare propri rappresentanti.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non intenda emanare norme per far sì che chi ha svolto il mestiere di parrucchiere per oltre 15 anni, debba dare solo una prova d'arte e non debba, invece, frequentare un corso regionale, dispendioso come tempo e danaro e, comunque, inutile, per chi già svolge da anni un determinato mestiere. (4-00381)

RISPOSTA. — *Le attività di barbiere, parrucchiere ed affini sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161, e dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142.*

Alla luce di tale normativa, le preoccupazioni espresse nell'interrogazione appaiono infondate. Infatti secondo la disciplina legislativa la qualificazione professionale si intende conseguita da chi abbia prestato in qualità di dipendente collaboratore l'attività corrispondente presso una impresa di barbiere o parrucchiere, per un periodo di almeno 2 anni (articolo 2, commi IV e V legge n. 1142 del 1970). Al relativo accertamento provvede la commissione provinciale per l'artigianato che rilascia apposita certificazione.

Ai sensi del successivo 7° comma, danno altresì titolo alla qualifica esclusivamente gli attestati e i diplomi rilasciati da scuole professionali a seguito di corsi autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

Non si ravvisano pertanto lacune nella disciplina della specifica materia già esaurientemente regolamentata dalle disposizioni citate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga che, nell'ambito di una regolamentazione dei tetti pubblicitari anche per i periodici, non vada posta particolare attenzione per la percentuale di pubblicità nei periodici per ragazzi, nel senso di eliminarla completamente dalla stampa rivolta ad utenti di età inferiore agli anni 16. Ciò in considerazione del fatto che il settimanale *Topolino*, di cui si tirano circa 30 milioni di copie annue, ha una percentuale di pagine pubblicitarie che va intorno al 25 per cento dell'intero opuscolo. È semplice la riflessione che la pubblicità incida negativamente sui ragazzi in termine di sollecitazione al consumismo e di diseducazione creando, in ultime analisi, conflitti, anche di carattere sociale, legati alla impossibilità di soddisfare le istanze consumistiche. (4-00415)

RISPOSTA. — *L'attuale legislazione in materia di pubblicità non prevede una regolamentazione degli affollamenti pubblicitari sui periodici, nemmeno su quelli destinati a un pubblico minore.*

Il richiamo all'eccessiva presenza di pubblicità sul settimanale Topolino può quindi essere risolto soltanto con la regolamentazione della materia in sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Fabbri.

POLI BORTONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se sia in grado di fornire dati esatti in merito a tutti i lavori pubblici già iniziati e poi interrotti nella città di Lecce;

la quantificazione della spesa occorrente per terminare i lavori;

di quali finanziamenti i vari enti dispongono o possono disporre per terminare i lavori. (4-00437)

RISPOSTA. — *I lavori relativi ad edifici pubblici nella città di Lecce iniziati e successivamente interrotti risultano essere i seguenti:*

palazzo Santa Chiara, destinato a sede dell'Archivio di Stato. L'interruzione è stata dovuta alla esecuzione di scavi archeologici disposti dalla Soprintendenza archeologica di Taranto;

ex manifattura dei tabacchi, sede dell'Accademia delle belle arti. Per detto edificio il Ministero dei beni culturali ha disposto sanzioni amministrative nei confronti della direzione lavori dell'accademia in quanto responsabile del restauro attuato non in modo conforme al progetto approvato.

Per quanto concerne l'assetto viario, il compartimento ANAS territorialmente competente ha in corso soltanto lavori di costruzione della variante esterna alla città dall'innesto con la strada statale n. 613 all'innesto con la strada statale n. 16.

Detta opera non ha subito alcuna interruzione.

Il Ministro dei lavori pubblici: Merloni.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in occasione di uno sciopero nazionale per il Mezzogiorno indetto da CGIL, CISL, UIL, sono partiti pullman carichi di vecchietti « reclutati » nel centro anziani del comune di Lecce a lire 15.000 viaggio e pranzo pagati;

che è presumibile che i confederali si siano comportati in maniera analoga in altra parte d'Italia;

che, dunque, il costo dello sciopero è da quantificarsi in svariati miliardi, sborsati dai sindacati confederali solo per affermare una forza che non corrisponde all'effettiva presenza dei suddetti sindacati nella società (le ovvie considerazioni sull'etica sindacale) —

se in fase di erogazione annuale di contributi ai sindacati non intenda tener conto della quantità della spesa da questi effettuata riducendo pertanto gli importi ad essi spettanti. (4-00568)

RISPOSTA. — *La normativa vigente non prevede erogazioni di contributi a favore delle organizzazioni sindacali. Pertanto, in proposito nessun intervento è possibile da parte di questo ministero, considerato che le organizzazioni sindacali stesse sono libere di svolgere le loro manifestazioni nel modo che ritengono più opportuno nel rispetto, ovviamente, delle leggi e dei regolamenti.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

i motivi per i quali non si sia proceduto alla fusione della Scuola Media « Ar-

cangelo D'Alessandro » di Pisticci con la Scuola Media « Grottole » di Pisticci in osservanza delle norme sulla razionalizzazione, che pure sono state applicate in maniera assai restrittiva per altre istituzioni scolastiche della stessa regione;

i motivi che abbiano indotto l'ex ministro Misasi ad esprimere un parere negativo al termine di un *iter* che aveva avuto una istruttoria assolutamente positiva, dal parere espresso dal Consiglio Scolastico Provinciale, e quello del Provveditore agli Studi, e gli stessi uffici ministeriali;

se non si voglia rivedere un provvedimento che risulterebbe del tutto anomalo e probabilmente dettato da interessi che non corrispondono alle reali esigenze di razionalizzazione, imposte peraltro dalla riduzione delle classi. (4-04061)

RISPOSTA. — *In sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1992-93 questo ministero non ha disposto la fusione delle scuole medie « Arcangelo D'Alessandro » e « Grottole » di Pisticci, in quanto secondo le proposte avanzate dal provveditore di Matera, le due scuole non risultano sottodimensionate, essendo costituite ciascuna da n. 12 classi.*

Si ritiene di dover precisare anche che il parere del consiglio scolastico provinciale è pervenuto a questo dicastero quando il piano era già stato definito.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLIDORO e MARGUTTI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e dell'interno. — Per conoscere — premesso:*

che i territori delle province di Chieti, Pescara, Teramo e di parte dell'Aquila sono stati colpiti nei giorni 9 e 10 aprile scorsi da gravi eventi calamitosi dovuti a precipitazioni meteorologiche di eccezionale intensità;

che tali eventi hanno prodotto danni alla viabilità, all'assetto idrogeologico dei corsi d'acqua e della costa, all'agricoltura, alla pesca, nonché ai settori produttivi del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

che tale situazione calamitosa è stata già oggetto di una riunione indetta dal Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri —:

quali provvedimenti immediati intendano adottare per affrontare l'emergenza prodottasi e quali iniziative a medio e lungo termine vogliano assumere per sanare gli ingenti danni causati e consentire in tal modo la ripresa delle attività produttive e di servizio colpite ed interrotte. (4-00104)

RISPOSTA. — *I gravi eventi calamitosi dovuti a precipitazioni meteorologiche di eccezionale gravità che hanno colpito vaste zone delle regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9 e 10 aprile 1992, hanno reso necessaria l'emanazione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310, con il quale si erano previsti interventi urgenti per la sistemazione delle infrastrutture e delle abitazioni private danneggiate, nonché la concessione di contributi a fondo perduto, a norma della legge 13 marzo 1952, n. 50, in favore delle imprese investite dall'alluvione in queste province.*

Le disposizioni contenute in questo decreto-legge e quelle di cui ai precedenti decreti-legge, emanati per fronteggiare gravissimi danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito altre regioni italiane nel corso del corrente anno, sono state accorpate in un unico decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, attesa la omogeneità della materia e della tipologia degli interventi disposti.

Quest'ultimo decreto-legge subiva, dato l'iter della sua conversione alle Camere, numerose modifiche.

In particolare, gli eventi alluvionali in considerazione venivano estesi fino a ricomprendere le alluvioni dei primi giorni di luglio, mentre venivano iniziate le procedure

per l'erogazione delle provvidenze economiche per tutte le regioni interessate.

Al Senato il provvedimento riceveva parere negativo della Commissione bilancio che evidenziava la mancanza di idonea copertura economica dovuta anche alle disposizioni di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Il complesso iter parlamentare ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge che, pur non disattendendo le indicazioni della Camera, è stato — giocoforza — ridotto negli stanziamenti a causa della nota congiuntura finanziaria che attraversa il paese.

In ordine alle richieste contenute nell'atto parlamentare summenzionato, si fa presente che il prefato disegno di legge prevede all'articolo 1 uno stanziamento complessivo di lire 236 miliardi da ripartire tra le regioni Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche e Molise.

A valere sul predetto stanziamento lire 100 miliardi sono stati riservati agli interventi di somma urgenza da attivare mediante emanazione di apposite ordinanze del ministro per il coordinamento della protezione civile per interventi finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alle opere di presidio e per la restaurazione delle più urgenti situazioni di dissesto idrogeologico.

Nel medesimo articolo è prevista la ripartizione degli stanziamenti attribuibili alle indicate regioni, ammontanti a lire 136 miliardi, previa valutazione di programmi di intervento da predisporre da parte delle medesime regioni sulla base di prefissati criteri di priorità ed in armonia con le previsioni dei piani del bacino.

Si è infatti ritenuto opportuno, attesa la limitatezza delle risorse stanziata a fronte dei più rilevanti danni, introdurre criteri atti a privilegiare l'esecuzione degli interventi diretti in primo luogo, ad eliminare situazioni di pericolo, poi quelli finalizzati al ripristino delle infrastrutture essenziali ed infine quelle, comunque urgenti, dirette alla riparazione od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture danneggiate.

Il comma 9 stanziava la spesa complessiva di lire 32 miliardi per interventi di competenza statale da attuarsi ad opera del ministro dei lavori pubblici nelle regioni Abruzzo,

Marche, Molise e Lombardia diretti alla riparazione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e di culto.

L'articolo 5 reca al comma 1, le provvidenze in favore degli armatori o proprietari dei pescherecci distrutti o danneggiati dalla alluvione nel porto-canale di Pescara, prevedendo un contributo a fondo perduto per la ricostruzione o la riparazione del naviglio comportanti una spesa prevista di 12 miliardi.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone infine la concessione di una indennità in ragione di 1,5 milioni al mese rispettivamente per 8 o 5 mesi, a beneficio degli equipaggi dei pescherecci distrutti o danneggiati.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.

ROSITANI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se sia a conoscenza dei gravi fatti che si stanno verificando presso il Liceo Classico « G. C. Tacito » di Terni dove un rilevante gruppo di genitori ha accusato la preside professoressa Maria D'Elia di avere commesso atti illeciti nello svolgimento delle proprie mansioni;

se sappia in particolare che le accuse ineriscono l'alterazione, per interposta persona, di voti e giudizi sugli elaborati di italiano, l'imposizione alla stessa insegnante a modificare i voti del primo quadrimestre in aperta contraddizione dei risultati già consegnati dagli allievi, l'annullamento di compiti in classe dopo mesi dal loro svolgimento ed in contrasto con l'insegnante titolare;

se sia a conoscenza del clima di intimidazione che, secondo quanto risulta all'interrogante, regna in detto istituto, ad opera della preside, nei confronti di allievi e docenti;

se sia a conoscenza che in detto istituto si verificano, secondo notizie per-

venute all'interrogante, abusi ed irregolarità quali:

esclusione dei rappresentanti dei genitori dai lavori del Consiglio di Istituto;

sottrazione dei compiti agli insegnanti da parte della preside;

impossibilità dei genitori interessati di conferire con gli ispettori inviati dal Ministero;

reiterati esposti alla Procura della Repubblica di Terni, tuttora pendenti, per abusi ed irregolarità di vario tipo aventi possibile rilevanza penale;

sparizione di registri e compiti, in ore notturne, lasciati incustoditi;

se ritenga che una situazione come quella sopra descritta sia confacente alla serietà ed alla funzione della scuola, atteso che la maggior parte degli allievi di quell'Istituto appaiono demotivati e frustrati per le ingiustizie subite;

se non ritenga di dover adottare i provvedimenti cautelari del caso e gli opportuni accertamenti volti all'adozione di provvedimenti definitivi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, in occasione del quale si ha giustificato motivo di temere ritorsioni nei confronti di quegli alunni i cui genitori sono stati costretti a rivolgersi al Provveditorato ed al magistrato lamentando gli abusi e le irregolarità di cui sopra. (4-02418)

RISPOSTA. — *La situazione di disagio determinatasi, nello scorso anno scolastico, all'interno della classe 1^a D del liceo classico « Tacito » di Terni ha costituito oggetto di un'indagine ispettiva, disposta dal provveditore agli studi di quel capoluogo, anche in accoglimento di una specifica richiesta del competente capo di istituto.*

Quanto ai motivi che provocarono l'anzidetta situazione, l'ispettore tecnico preposto all'indagine ha riferito che il tutto ebbe inizio nel corso di un'assemblea dei genitori, svoltasi nello scorso mese di febbraio, allorché i rappresentanti degli stessi genitori segnalavano alla preside l'esigenza di affron-

tare e risolvere i problemi, in quella sede evidenziati, circa il modo in cui, nella suddetta classe, veniva espletato l'insegnamento di alcune discipline ed, in particolare, della lingua e letteratura italiana.

Anche se i chiarimenti, al riguardo forniti dalla preside, furono ritenuti insoddisfacenti ed in contrasto con le dichiarazioni della supplente della citata disciplina, professoressa Sestili, dalle risultanze ispettive è emerso, tuttavia, che il comportamento tenuto da quest'ultima non è stato immune da rilievi, sotto il profilo didattico.

Da tali risultanze si rileva, in particolare, che la predetta docente, in una lettera, alquanto priva di tatto, diretta a tutte le componenti della comunità scolastica, affermò la sua netta contrarietà al sostegno di natura tutoriale — che pure in un primo momento aveva accettato e che il capo di istituto aveva disposto per ovviare ad alcune incoerenze riscontrate nella valutazione dei compiti scritti — asserendo che, nell'attribuzione dei voti, era stata condizionata, nella sua qualità di supplente, da una certa condizione di subalternità.

Per siffatta circostanza, a carico della docente risulta essere stato instaurato un procedimento disciplinare, tuttora in corso.

Quanto poi alle censure di interferenza mosse alla preside per presunte modificazioni di voti, si osserva che ipotesi del genere sono risultate destituite di fondamento alla luce degli accertamenti eseguiti.

Dai medesimi accertamenti si desume, altresì, che la preside risulta avere correttamente espletato le mansioni proprie del capo di istituto, al quale è devoluta, com'è noto, la facoltà di adottare, ove ne ravvisi i presupposti, le misure ritenute adeguate a fronteggiare eventuali carenze dei singoli insegnanti.

In merito poi alla segnalata « sparizione di registri e compiti », si è trattato in effetti, come risulta dalle informazioni acquisite, di uno dei purtroppo ricorrenti episodi di tepismo a danno delle scuole ed, in ordine al quale, le forze dell'ordine hanno già avviato le indagini di competenza.

Premesso, infine, che le summenzionate risultanze ispettive sono state trasmesse, con i relativi allegati, alla competente autorità

giudiziaria per l'eventuale accertamento di fatti penalmente rilevanti, si assicura che la situazione del liceo in parola viene seguita da questo ministero con ogni attenzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

SBARBATI CARLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con riguardo ai provvedimenti da assumere in conseguenza dei gravi danni registrati con l'alluvione e lo straripamento del Tronto del 10 aprile 1992 nei comuni di S. Benedetto del Tronto e Montepandone, diverse riunioni a livello interministeriale si sono tenute con la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dei responsabili dei dicasteri competenti, delle regioni Marche, Abruzzo e Molise e di alcuni parlamentari, per far fronte alle necessità determinatesi a seguito di tali eventi calamitosi;

l'emanazione dell'atteso provvedimento per il riconoscimento dello stato di calamità naturale nell'area suddetta è continuamente rinviata sino al punto da determinare energiche proteste delle istituzioni locali e delle popolazioni interessate;

nel frattempo il consiglio di amministrazione dell'ANAS, di cui è presidente il ministro Prandini, ha concesso contributi sostanziosi alla viabilità di altre zone delle Marche colpite marginalmente dal nubifragio dell'aprile scorso —:

quali siano, anche in considerazione del fatto che il recente blocco della spesa pubblica non riguarda gli interventi imposti da situazioni di chiara emergenza, le difficoltà di ordine istituzionale-programmatico e finanziario che impediscono la emissione dell'atteso provvedimento in favore dell'unica zona delle Marche pesantemente e drammaticamente colpita dalle ultime calamità naturali, come riconosciuto peraltro con opportuni atti formalizzati dalla stessa regione Marche.

(4-01562)

RISPOSTA. — *La eccezionalità degli eventi e dei danni alluvionali provocati da avversità atmosferiche verificatisi in varie regioni italiane a partire dall'ottobre 1991 ha reso necessario l'emanazione del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, al fine di adottare le opportune misure di intervento, nonché di prestare gli ausili finanziari a titolo di contributo dello Stato ad integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati.*

Mentre il predetto provvedimento era all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati, ulteriori eventi alluvionali colpirono nel successivo mese di novembre varie regioni.

Si ritenne, pertanto, in sede di reiterazione del predetto decreto-legge, avvenuta con decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, di estendere il limite temporale previsto per l'attivazione degli interventi al mese di novembre 1991 di incrementare a 50 miliardi di lire la quota prevista per le opere di somma urgenza.

Le note vicende parlamentari impedirono la conversione nei termini costituzionali anche di questo decreto-legge.

Si rese, pertanto, necessaria una nuova reiterazione del decreto-legge peraltro, non convertito.

Nel frattempo ulteriori disastrosi eventi alluvionali hanno investito più di recente (9, 10 e 11 dello scorso mese di aprile) vaste zone delle regioni Abruzzo, Marche e Molise e, il 1° giugno scorso, la provincia di Varese, rendendo necessaria la emanazione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310.

Le disposizioni contenute in quest'ultimo decreto-legge e quelle di cui ai decreti-legge in precedenza citati attesa la omogeneità della materia e della tipologia degli interventi disposti sono stati accorpate in un unico decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324.

Quest'ultimo provvedimento veniva approvato dalla Camera con numerose modifiche. Al Senato, comunque, riceveva il parere negativo della Commissione bilancio che evidenziava la mancanza di idonee coperture per gli aumenti introdotti dalla Camera dovute anche alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 333 datato 11 luglio 1992, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Il complesso iter parlamentare ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge che, pur non disattendendo le indicazioni della Camera, è stato giocoforza ridotto negli stanziamenti a causa della nota congiuntura finanziaria che attraversa il Paese.

Col citato disegno di legge si prevede all'articolo 1 uno stanziamento complessivo di lire 236 miliardi da ripartire tra le regioni Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche e Molise. A valere sul predetto stanziamento lire 100 miliardi sono stati riservati agli interventi di somma urgenza da attivare mediante emanazione di apposite ordinanze di questo dipartimento per interventi finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alle opere di presidio e per la restaurazione delle più urgenti situazioni di dissesto idrogeologico.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.

TANCREDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso:*

che le avversità atmosferiche dei giorni 9 e 11 aprile 1992 che hanno causato danni gravissimi nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise hanno creato situazioni di grave pericolo per gli abitati di Castelli, in provincia di Teramo e Montazzoli in provincia di Chieti a causa di movimenti franosi che minacciano di travolgere i due centri abitati;

che il decreto del 17 aprile 1992 a firma del ministro Capria non prevede alcun provvedimento riguardante le due emergenze che minacciano i comuni di Castelli e di Montazzoli;

che occorrono, ad avviso dell'interrogante, provvedimenti di somma urgenza per accertare innanzitutto la natura dei movimenti franosi e per fronteggiarli poi adeguatamente —:

quali decisioni intendano adottare per far fronte alle situazioni di emergenza

che si sono venute a creare e per risarcire i danni subiti dai cittadini. (4-00194)

TANCREDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, commercio e artigianato, dei lavori pubblici e della marina mercantile. — Per sapere — premesso:*

che le avversità atmosferiche dei giorni 9 e 10 aprile 1992 hanno causato gravissimi danni all'agricoltura e ai settori turismo, artigianato, commercio e industria nelle province di Teramo e Pescara e nelle zone del Sangro-Aventino e del Sinenello in provincia di Chieti e di Sulmona in provincia dell'Aquila;

che le piogge torrenziali hanno causato la chiusura al traffico di moltissime strade e il crollo di alcuni ponti, isolando numerosi e importanti centri abitati;

che gravissimi sono stati i danni alle colture, agli opifici industriali, al patrimonio artistico e culturale, ad abitazioni private ed ai pescherecci ancorati nel porto canale di Pescara;

che i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato, in base a un primo sommario accertamento, ammontano a diverse centinaia di miliardi;

che l'unico provvedimento finora emesso è quello del Ministero della protezione civile che, in presenza di danni così ingenti, stanziava la somma irrisoria di lire 5 miliardi per i danni subiti nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise;

constatato che al contrario sono necessari stanziamenti di oltre mille miliardi da parte di tutti i ministeri interessati per ripristinare la viabilità, per ricostruire i ponti crollati, per bloccare le frane in atto che minacciano diversi centri abitati, per risarcire i danni subiti dalle categorie interessate e per predisporre un piano organico per evitare nel futuro il ripetersi di simili disastri —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per far fronte con urgenza

ai danni subiti dalle infrastrutture e dai beni patrimoniali pubblici e privati nella regione Abruzzo. (4-00372)

RISPOSTA. — *I gravi eventi calamitosi dovuti a precipitazioni meteorologiche di eccezionale gravità che hanno colpito vaste zone delle regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9 e 10 aprile 1992, hanno reso necessaria l'emanazione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310, con il quale si erano previsti interventi urgenti per la sistemazione delle infrastrutture e delle abitazioni private danneggiate, nonché la concessione di contributi a fondo perduto, a norma della legge 13 marzo 1952, n. 50, in favore delle imprese investite dall'alluvione in queste province.*

Le disposizioni contenute in questo decreto-legge e quelle di cui ai precedenti decreti-legge, emanati per fronteggiare gravissimi danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito altre regioni italiane nel corso del corrente anno, sono state accorpate in un unico decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, attesa la omogeneità della materia e della tipologia degli interventi disposti.

Quest'ultimo decreto-legge subiva, dato l'iter della sua conversione alle Camere, numerose modifiche.

In particolare, gli eventi alluvionali in considerazione venivano estesi fino a ricomprendere le alluvioni dei primi giorni di luglio, mentre venivano iniziate le procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche per tutte le regioni interessate.

Al Senato il provvedimento riceveva parere negativo della Commissione bilancio che evidenziava la mancanza di idonea copertura economica dovuta anche alle disposizioni di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Il complesso iter parlamentare ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge che, pur non disattendendo le indicazioni della Camera, è stato — giocoforza — ridotto negli stanziamenti a causa della nota congiuntura finanziaria che attraversa il paese.

In ordine alle richieste contenute nell'atto parlamentare summenzionato, si fa presente che il prefato disegno di legge prevede all'ar-

ticolo 1 uno stanziamento complessivo di lire 236 miliardi da ripartire tra le regioni Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche e Molise.

A valere sul predetto stanziamento lire 100 miliardi sono stati riservati agli interventi di somma urgenza da attivare mediante emanazione di apposite ordinanze del ministro per il coordinamento della protezione civile per interventi finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alle opere di presidio e per la restaurazione delle più urgenti situazioni di dissesto idrogeologico.

Nel medesimo articolo è prevista la ripartizione degli stanziamenti attribuibili alle indicate regioni, ammontanti a lire 136 miliardi, previa valutazione di programmi di intervento da disporsi da parte delle medesime regioni sulla base di prefissati criteri di priorità ed in armonia con le previsioni dei piani del bacino.

Si è infatti ritenuto opportuno, attesa la limitatezza delle risorse stanziata a fronte dei più rilevanti danni, introdurre criteri atti a privilegiare l'esecuzione degli interventi diretti in primo luogo, ad eliminare situazioni di pericolo, poi quelli finalizzati al ripristino delle infrastrutture essenziali ed infine quelle, comunque urgenti, dirette alla riparazione od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture danneggiate.

Il comma 9 stanziava la spesa complessiva di lire 32 miliardi per interventi di competenza statale da attuarsi ad opera del ministro dei lavori pubblici nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia diretti alla riparazione di danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e di culto.

L'articolo 5 reca al comma 1, le provvidenze in favore degli armatori o proprietari dei pescherecci distrutti o danneggiati dalla alluvione nel porto-canale di Pescara, prevedendo un contributo a fondo perduto per la ricostruzione o la riparazione del naviglio comportanti una spesa prevista di 12 miliardi.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone infine la concessione di una indennità in ragione di 1,5 milioni al mese rispettiva-

mente per 8 o 5 mesi, a beneficio degli equipaggi dei pescherecci distrutti o danneggiati.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere:

quali siano gli intendimenti del Governo, e, in particolare dei ministri interrogati per la loro specifica competenza, in merito agli ingiustificati e ingiustificabili ritardi nella liquidazione della pensione e dei trattamenti di quiescenza, fra le quali sembra spicchi per non encomiabile primato l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Particolarmente grave e significativo è il caso del cittadino Ghidoni Franco, nato a Casina (R.E.) il 27 marzo 1933, residente a Basilicanova (PR) via Fornello 2/A, il quale da oltre un anno e mezzo attende inutilmente e drammaticamente la liquidazione della sua pensione per invalidità, già riconosciuta e documentata da oltre 18 mesi. Il caso è particolarmente grave per le stesse condizioni di salute del predetto cittadino;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative anche da parte di organi regionali, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, richiesta di notizie da parte della Procura generale presso la Corte dei conti. (4-00597)

RISPOSTA. — *Il signor Franco Ghidoni era titolare di un assegno triennale di invalidità posto in pagamento dal 1° giugno 1988 al 31 maggio 1991 e sospeso per cessato diritto dal 1° giugno 1991, poiché a quella data nessuna domanda di rinnovo era stata inoltrata.*

A seguito di richiesta inviata nel mese di agosto del 1991, l'ente ha provveduto a definire favorevolmente la pratica concedendo l'assegno triennale per il periodo 1° settembre 1991-31 maggio 1994.

Successivamente, nel mese di novembre del 1991 è stato disposto il pagamento di lire 2.174.840 per arretrati relativi al bimestre settembre-ottobre 1991 e, alla stessa data, è stata disposta l'erogazione delle rate mensili relative ai pagamenti correnti.

L'ENPALS ha precisato, inoltre, che la rendita mensile lorda di lire 1.178.397 risulta regolarmente in pagamento mediante assegni circolari non trasferibili della Banca nazionale del lavoro inviati all'indirizzo più volte dichiarato all'interessato di Basilica Goiano di Montechiarugolo (Pr), Via Scuola n. 6 e non Via Fornello 2/A di Basilicanova (Pr), e che non risultano respinti al mittente gli assegni emessi al mese di novembre 1991.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sia noto al Governo che la RDB NORD SpA corrente in Pontenure (Piacenza) da tempo con operai e soprattutto impiegati, anche di ufficio tecnico, in cassa integrazione speciale, non solo ha mantenuto tale stato, e addirittura sta avviando la procedura per il licenziamento collettivo, per « riduzione di personale » ma affida progetti e studi ad altri e, anzi, proprio in questi ultimi anni ha notevolmente espanso la richiesta di collaborazione esterna, specie per quanto riguarda studi e progettazioni, che da sempre erano stati di competenza dell'ufficio tecnico interno.

Per sapere se questo non sia un modo subdolo e gravissimo per aggirare le norme vigenti in materia e violare, quindi, gli obblighi anche assunti in sede di richiesta di cassa integrazione specie di gestione speciale.

Per sapere se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia tributaria o giudiziaria, istruttorie o procedimenti penali. (4-00685)

RISPOSTA. — *L'Ispettorato provinciale del lavoro di Piacenza ha riferito che la SpA*

RDB Nord, con sede a Pontenure (PC), ha modificato la ragione sociale in RDB Edilizia SpA con decorrenza 1° giugno 1991. In epoca successiva a tale data la società non ha più fatto ricorso, per gli stabilimenti ed uffici della provincia di Piacenza, alla cassa integrazione guadagni, né ordinaria né straordinaria.

In merito agli incarichi esterni, i responsabili della società hanno fatto presente che con il corrente anno 1992 gli studi e i calcoli di progettazione vengono svolti, di norma, dall'ufficio tecnico costituito da: 3 ingegneri, 4 geometri e 1 disegnatore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, degli affari esteri, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali controlli e istruzioni vengano, rispettivamente, fatti e date agli insegnanti accompagnatori degli studenti in gite scolastiche, se può accadere come è accaduto durante la gita scolastica dell'Istituto tecnico commerciale Gino Zappa di Borgotaro (Parma) effettuata in Jugoslavia dal 24 al 29 aprile 1990, che detti accompagnatori portino i giovani nei locali da ballo, pur essendo minorenni e senza specifica autorizzazione; non seguano con oculata attenzione, né la scelta dei luoghi per la notte né effettuino reali controlli, tant'è che può accadere che i giovani si ritirino dai locali da ballo anzidetti già ubriachi, abbiano a disposizione anche in albergo superalcolici in quantità, e arrivino come è successo durante quella gita addirittura a percuotere, aggredire, obbligare ad assumere bevande superalcoliche in grande quantità, e seviziarne un giovane di 15 anni come è accaduto durante quella gita a Luca Moglia nato a Borgotaro il 28 luglio 1974, allievo della seconda classe dell'Istituto suindicato nella notte tra il 28 e il 29 aprile 1990.

Per sapere, in ogni caso, quali siano le forme di assicurazione e di tutela per i giovani in gita scolastica, se anche per quella gita era stata stipulata specifica

polizza e con quale compagnia, per sapere se in merito siano in atto ispezioni o inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o procedimenti penali e se la cosa sia nota alla procura generale presso la Corte dei conti per l'esame dell'eventuale « responsabilità contabile », posto che il gravissimo danno dovrà essere risarcito anzitutto dallo Stato ed è stato determinato e provocato dall'incapacità, incompetenza e carenza di senso della responsabilità degli insegnanti accompagnatori, e da questi dovrà pure essere recuperato. (4-00852)

RISPOSTA. — *Questo ministero, pur nel rispetto dovuto all'autonomia dei consigli d'istituto — cui compete, com'è noto, la programmazione di viaggi d'istruzione — è più volte intervenuto — da ultimo con circolare ministeriale n. 253 del 14 agosto 1991 — a disciplinare più dettagliatamente l'organizzazione di detti viaggi proprio al fine di evitare che siffatte iniziative, di indubbio valore formativo e didattico, possano essere occasione di episodi incresciosi e dolorosi.*

Ed appunto, nell'ambito di tali disposizioni, sono stati richiamati gli organi competenti alla più rigorosa osservanza della normativa vigente e impartite istruzioni affinché tutti i partecipanti a viaggi e gite di istruzione debbano essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

È stato, altresì chiarito che i docenti e l'altro personale eventualmente designato ad accompagnare gli allievi, sono soggetti anche nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'articolo 2047 del codice civile con l'integrazione di cui all'articolo 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

In ordine all'incidente accaduto all'allievo dell'istituto tecnico commerciale di Borgotaro durante il viaggio d'istruzione in Jugoslavia — cui fa riferimento l'interrogante — si fa presente che dagli accertamenti condotti da questa amministrazione risulta

che il viaggio è stato autorizzato in quanto la richiesta era stata redatta nel rispetto della normativa vigente.

L'istituto aveva stipulato regolare polizza di assicurazione per eventuali rischi con la compagnia Lloyd Adriatico.

I docenti accompagnatori, in numero di 8 per 85 allievi, hanno operato durante tutto il viaggio un controllo assiduo ed hanno sempre esercitato le funzioni del buon padre di famiglia per garantire la sicurezza e il corretto andamento del viaggio stesso.

In particolare la sera del 28 aprile i medesimi docenti hanno accompagnato i rispettivi alunni nella vicina discoteca che per modeste dimensioni permetteva un assiduo controllo sugli studenti.

Gli stessi insegnanti hanno riaccompagnato gli allievi in albergo e prima di ritirarsi hanno controllato che i ragazzi raggiungessero le loro camere.

Nessun ragazzo in quel momento, dava segni di aver ingerito bevande alcoliche né veniva registrato alcun comportamento anomalo.

Solo dopo aver verificato che nessuno degli 85 alunni era ancora in giro per l'albergo gli accompagnatori si sono risolti ad andare essi stessi a riposare.

Alle ore 6 alcuni studenti hanno svegliato i docenti per avvertire che l'alunno Luca Moglia stava male.

Gli insegnanti hanno subito richiesto l'intervento di un sanitario il quale dopo aver praticato le cure del caso, ha giudicato il paziente in condizioni di riprendere il viaggio, che è proseguito secondo il programma prestabilito senza che il ragazzo avesse bisogno di altra particolare assistenza.

Dalle notizie acquisite dagli insegnanti sembra per ammissione degli stessi studenti, che alcuni di essi non abbiano ottemperato all'ordine di rimanere nelle rispettive camere, e, atteso il ritiro degli insegnanti, si siano riuniti in una delle camere loro assegnate.

Non è stato possibile invece accertare la dinamica dell'incidente occorso all'allievo Moglia, in quanto in merito sono state fornite notizie vaghe e contraddittorie.

A carico degli allievi trasgressori sono state, comunque, comminate sanzioni disciplinari.

Si fa presente infine che la vicenda è stata oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

L'esito di tali accertamenti ha comportato la comminazione di lievi misure a carico di due allievi dell'istituto patteggiate nella stessa sede giudiziaria.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia noto al Governo la diffusa attività abusiva che viene costantemente posta in essere nel campo della odontoiatria, nei vari territori provinciali, da parte di abusivi, italiani e stranieri, oggi estesi anche a complicità addirittura in paesi dell'Est europeo. Il caso a Piacenza risulta particolarmente grave poiché nei confronti di alcuni gabinetti « dentistici » sono numerosi denunce e procedimenti giudiziari sia civili come penali, eppure continuano imperterriti i « responsabili » di quelle attività ad esercitare con compiacimenti « coperture » di sedicenti odontoiatri, i quali sono solo formalmente in attività presso quegli uffici, ma di fatto esercitano personalmente altrove, mentre sembra da notizie di stampa e da attività giudiziarie, con clamorosa pubblicità di stampa, che il caso sia uno e uno solo, quello di un cittadino, che, tra l'altro patteggiò ex articolo 444 del codice di procedura penale definendo così la procedura. Gli abusivi sono una decina per valle e a Piacenza, nella provincia, esistono ben quattro valli, oltre a tutti quelli che « operano » nella città;

quali iniziative si intendano assumere per fare in modo che finisca tale piaga che, tra l'altro, comporta una grossa sacca di evasione totale anche sotto il profilo fiscale, e comporta una sorta di insopportabile concorrenza sleale, nei confronti dei

corretti odontoiatri, segnatamente per la complicità di quei loro colleghi che consentono e concedono le « coperture » con il loro titolo;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento e la giusta repressione conseguente agli evidenti abusi e alle omissioni, anche da parte dei funzionari pubblici che dovrebbero provvedere ai doverosi controlli e non lo fanno.

(4-00976)

RISPOSTA. — *Il fenomeno dell'«abusivismo odontoiatrico» costituisce, purtroppo, una negativa realtà ambientale, riscontrabile non soltanto nella provincia di Piacenza ma in molte zone del territorio nazionale.*

Contro di essa, perciò, si sono da tempo attivati sia i diversi ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, negli ambiti territoriali di pertinenza, sia i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, con operazioni a largo raggio in ambito nazionale disposte, ad iniziativa anche recente, di questo ministero ovvero con interventi su base locale ordinati dall'autorità giudiziaria competente.

Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Piacenza, più direttamente interessata dall'interrogazione, quell'ordine provinciale ha reso noto di essersi interessato del problema, con indagini amministrative e conseguenti denunce alla procura della Repubblica, fin dal 1963. Vengono richiamati, fra i casi più clamorosi, quelli della Dental Aesthetic e degli odontotecnici M. De Masi ed E. Antelmi, ma non mancano certo casi altrettanto gravi di abusivismo anche in altre branche della professione medica, dove talvolta è stata individuata la presenza, prontamente documentata e denunciata all'autorità giudiziaria, di veri e propri ciarlatani.

Da parte dei nuclei carabinieri antisofisticazioni e sanità operanti in Emilia-Romagna si è appreso che recentemente il pubblico ministero presso la pretura circondariale di Piacenza, a conclusione delle proprie inda-

gini in questo settore, ha disposto il rinvio a giudizio di n. 8 persone, di cui 3 cittadini tedeschi, per i reati ex articoli 81, 110 e 348 del codice penale, perché « in concorso tra loro, esercitavano abusivamente la professione di medico odontoiatra, visitando pazienti ed effettuando interventi di vario tipo nel cavo orale degli stessi ». La relativa udienza dibattimentale è stata fissata per il 10 novembre prossimo, ma due di detti imputati hanno già concordato la pena, attraverso il cosiddetto « patteggiamento » di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

Il NAS di Parma, a sua volta, dal 1990 ad oggi ha denunciato all'autorità giudiziaria n. 5 odontotecnici per esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

Il NAS di Bologna, infine, ha denunciato per lo stesso reato:

nell'anno 1989, n. 1 persona, in concorso con altre, quale abusiva responsabile di uno studio dentistico nella provincia di Bologna;

nel biennio 1991-1992, n. 8 persone, 3 della quali « per aver aperto e gestito un laboratorio odontotecnico annesso a studio medico » senza la prescritta autorizzazione del sindaco, in provincia di Ferrara;

nel primo semestre del corrente anno, n. 16 persone, operanti nella provincia di Bologna, cui, oltre all'esercizio abusivo della professione, è stato contestato « l'omesso smaltimento mediante termodistruzione di rifiuti provenienti da studio dentistico ».

Migliori prospettive di prevenzione e di repressione nel settore derivano, ora, dall'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente « Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ».

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro. — Per sapere:*

per quale motivo debba essere perseguitato dai pubblici poteri Grossi Luigi

nato a San Secondo Parmense il 2 luglio 1947, residente a Calestano, via Roma 36 (PR) il quale da anni protesta, giudiziariamente e pubblicamente contro la Cassa di risparmio di Parma per un licenziamento subito, in modo ingiusto e ingiustificato. Costui, è tra l'altro invalido del lavoro al 65 per cento con grave menomazione alla parte destra del corpo e alla colonna vertebrale. Costui ha subito anche « diffida » a stare lontano da Roma, mentre non risulta che mai abbia creato disordine, ma solo che abbia esposto con le sue tesi e i suoi manifesti illustrati i torti subiti. Davvero appare strano che questo Governo così debole nei confronti dei mafiosi e della mafia, dei camorristi e della camorra dei criminali pericolosi e della criminalità, organizzata, o meno, anche della così detta microcriminalità, abbia tanta forza e potenza nei confronti del singolo cittadino, invalido del lavoro al 65 per cento, licenziato e vilipeso anche dalla stampa ove si mette in dubbio, per bocca di un responsabile della Cassa di risparmio di Parma del suo equilibrio mentale, come è avvenuto sul quotidiano di via Solferino, lo scorso anno. Eppure costui è stato licenziato per aver anni or sono accreditato sul conto di un cliente una somma portata da un assegno circolare che poi risultò rubato (ancorché intrasferibile, ma girato dal cliente secondo la clausola di cui al timbro in dotazione dalla Cassa di risparmio di Piacenza, « per conoscenza della firma e garanzia ») quando detto accredito doveva avere ed ebbe la conferma del responsabile del settore. Eppure costui riuscì successivamente al suo licenziamento ad accreditare sul suo conto assegni circolari da lire 50.000 cadauno (intestati a persone fisiche viventi e generalizzate anagraficamente o addirittura a Benito Mussolini): anche detti assegni erano stati tratti ed emessi con la clausola di non trasferibilità, eppure chi li pagò non ebbe nessuna conseguenza o richiamo dalla Cassa di risparmio di Parma; eppure erano incassati di fatto da persona diversa dal prenditore indicato, che aveva girato dopo la clausola posta con il solito timbro per conoscenza della firma e garanzia;

se in merito a tutti questi abusi siano in atto inchieste amministrative o indagini di polizia giudiziaria o tributaria, anche perché di già segnalati con precedenti interventi parlamentari mai riscontrati dal Governo;

se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti anche al fine di accertare e reprimere le responsabilità contabili e conseguenti abusi e omissioni, anche nei controlli, di funzionari pubblici, siano essi questori o magistrati o onorari siano essi sindaci o assessori.

(4-01620)

RISPOSTA. — *La legittimità del licenziamento disposto della Cassa di Risparmio di Parma nei confronti del ragioniere Luigi Grossi ha costituito oggetto di accertamento giudiziario.*

Le censure del lavoratore sono state riconosciute infondate sia in primo grado che in appello. Recentemente è stata infatti pubblicata la decisione con la quale il tribunale di Parma ha rigettato l'appello proposto dall'interessato contro la sentenza del giudice di primo grado che, tra l'altro, aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'istituto bancario.

In precedenza, con riguardo alla interrogazione di analogo contenuto presentata nella passata legislatura (in data 10 gennaio 1991) dall'interrogante, l'ispettorato provinciale del lavoro aveva eseguito accertamenti rilevando i presupposti di fatto del licenziamento e prendendo atto che in merito era in corso di svolgimento il procedimento giudiziario di cui sopra.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale del signor Lorenzo Catalano nato a Bari il 14 settem-

bre 1923, residente in Germania, la cui domanda fu presentata nel 1979. (4-01636)

RISPOSTA. — *L'INPS, nel far presente che la domanda presentata dal signor Catalano nel 1979 concerneva una pensione di invalidità e non di vecchiaia, ha comunicato che la relativa domanda è stata accolta, poiché l'interessato è stato riconosciuto invalido per il periodo 1° novembre 1979-31 ottobre 1982. La pensione è stata, quindi, liquidata e le relative spettanze arretrate, pari a lire 2.011.160 per il citato periodo, sono state inviate dall'istituto al competente organismo tedesco, il quale ha provveduto al pagamento della somma all'interessato in data 17 ottobre 1986.*

L'INPS ha precisato, inoltre, che il 20 maggio 1987, dopo la revoca dal 1° novembre 1982 della citata pensione di invalidità, il signor Catalano ha presentato domanda di pensione di vecchiaia che è stata liquidata il 16 febbraio 1990, con decorrenza 1° ottobre 1983 (data del compimento del 60° anno di età), pensione che risulta in regolare pagamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione in convenzione internazionale VO 951867 del signor Fazzolari Francesco Leone nato a Mamola (RC) l'11 novembre 1921, residente a Montevideo (Uruguay). (4-01651)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato di avere liquidato, in data 22 settembre 1989, la pensione di vecchiaia in convenzione italo-uruguayana in favore del signor Fazzolari Fuda Francesco Leone, residente a Montevideo (Uruguay) con decorrenza dal mese di giugno 1985.*

L'istituto ha, inoltre, precisato che l'importo mensile della prestazione, comprensiva degli assegni familiari, ammonta a lire 643.950.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi impediscano la conclusione della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione italo-argentina della signora Socrate Maria nata l'11 maggio 1920, la cui domanda fu inoltrata alla sede INPS di Trieste nel 1988. (4-01677)

RISPOSTA. — *L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che la domanda di pensione di vecchiaia in regime di convenzione italo-argentina presentata dalla signora Socrate Maria è stata definita positivamente.*

A favore dell'interessata è stata liquidata la pensione n. 50654346/VOS ed il relativo pagamento è stato già disposto all'indirizzo estero della richiedente tramite la Banca nazionale del lavoro - sede di Roma.

Si precisa, infine, che gli importi di pensione in pagamento risultano disponibili presso la dipendenza della BNL di Buenos Aires, alla quale l'interessata potrà rivolgersi per qualsiasi chiarimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ostino alla definizione della pratica di pensione di anzianità in convenzione internazionale del signor Gazzola Francesco nato a Borgotaro (Parma) il 16 settembre 1933, residente in Llantwit St. 14, Cathays Cardiff, S. Wales - Gran Bretagna - la cui domanda fu inoltrata nel 1990. (4-02397)

RISPOSTA. — *Il signor Gazzola Francesco, nato a Borgotaro il 16 settembre 1933 e residente in Inghilterra, non risulta aver presentato alcuna domanda di pensione presso la sede provinciale dell'istituto di Parma, dove peraltro è assicurato soltanto con 11 contributi settimanali riferiti all'anno 1958. L'INPS ha fatto presente, inoltre, che analogo esito negativo ha dato la ricerca effettuata sulle domande di pensione in corso*

o respinte o presentate da assicurati residenti all'estero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cristofori.

VITI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere - premesso:

che con Ordinanza 31 dicembre 1990 - articolo 1 - cotesto Ministero disponeva l'attuazione delle opere di cui al programma relativo alla realizzazione di aule mediante prefabbricazione pesante, per fronteggiare l'emergenza scolastica nella regione Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990, nel quale, fra l'altro, figuravano 14 aule normali nel Comune di Tricarico;

che in esecuzione di tale Ordinanza e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 193/91, il Comune di Tricarico, con deliberazione di G.M. n. 215 del 3 giugno 1991, affidava i lavori di cui trattasi alla Associazione temporaneamente costituita con Impresa Mandataria Consorzio C.C.P.L. di Reggio Emilia, consegnati in data 12 settembre 1991;

che i lavori stessi, relativi alla costruzione di un edificio scolastico composto di 14 aule normali da destinare a sede del Liceo Scientifico, sono stati ultimati il 30 aprile 1992;

che a tutt'oggi l'impresa aggiudicata dell'appalto e costruttrice dell'immobile reclama il pagamento dei corrispettivi d'appalto aggravati dagli interessi di mora;

che il Comune interessato assume di aver reiteratamente richiesto a cotesto Ministero l'accreditamento delle somme spettanti al riguardo -:

quali urgenti provvedimenti intenda perchè la questione venga risolta per consentire oltretutto l'ordinato svolgimento dell'attività didattica da parte del Liceo

Scientifico in previsione dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico. (4-04976)

RISPOSTA. — *Come è noto all'emergenza scolastica della regione Basilicata, colpita dagli eventi sismici del maggio 1990, si è ritenuto di far fronte, di concerto con il dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con l'ordinanza n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990.*

La copertura finanziaria, pari a 15 miliardi, era stata reperita a carico della legge n. 64 del 1986 e doveva essere versata sul Fondo per la protezione civile.

Con nota datata 13 giugno 1992 gli uffici del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno hanno comunicato di aver richiesto al CIPE l'iscrizione all'ordine del giorno dell'autorizzazione circa l'effettuazione del predetto versamento.

A tutt'oggi, purtroppo, non si è ancora verificato il trasferimento dello stanziamento di cui trattasi al fondo della protezione civile.

La questione, tuttavia, è attentamente seguita da questo dipartimento e si assicura il costante interessamento degli uffici preposti.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.

ZOPPI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della drammatica situazione nella quale si è venuto a trovare l'ospedale civile di San Nicolò sito nel comune di Levanto (SP) amministrato dalla XIX USL dello spezzino, che per incapacità degli amministratori e per cattiva volontà, da oltre un anno è stata chiusa la sala operatoria con grave danno ai cittadini della riviera, della bassa valle del Vara e della popolazione forestiera villeggiante che nella stagione estiva affolla i paesi di zona. I dirigenti della più volte menzionata XIX USL dopo che è stata costruita la nuova sala operatoria con la spesa di circa 800 milioni e reso i servizi automatizzati efficienti avevano de-

ciso di aprire il giorno 2 gennaio 1992 con identica spesa. Da allora è ancora tutto chiuso per incapacità dei sopraccitati dirigenti con evidente deterioramento delle attrezzature e dei locali;

i motivi per i quali la 2^a divisione di chirurgia prevista dalla legge regionale che deve avere sede a Levanto, non abbia mai operato in detta sede. Si configura quindi un'omissione di atti d'ufficio della citata USL come l'interrogante ha già denunciato alla procura di La Spezia;

se corrisponda a verità che da parte della XIX USL per la costruzione di un nuovo ospedale a La Spezia sia stato dato incarico senza nessuna gara e quindi contro le norme vigenti, ad architetto di Milano (pare arrestato) per la spesa di circa un miliardo. (4-03192)

RISPOSTA. — *In merito al problema dell'attuale situazione del presidio ospedaliero di Levanto (La Spezia), oggetto dell'atto parlamentare summenzionato, si risponde in base agli indispensabili elementi acquisiti presso la competente regione Liguria, titolare nella propria autonomia al pari delle altre regioni e delle province autonome, come ribadito anche dalla Corte costituzionale (confrontare sentenza n. 338 del 13 giugno 1989 sulla parziale illegittimità del decreto ministeriale 13 settembre 1988: « Determinazione degli standards del personale ospedaliero »), delle attribuzioni inerenti all'organizzazione ospedaliera nel rispetto della normativa primaria dello Stato.*

Ai fini di un miglior inquadramento del caso in esame, è opportuno ricordare sotto il profilo generale che la regione Liguria, in attuazione della normativa statale (a partire dal decreto-legge n. 27 del 1988, convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 190: « Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria ») e della propria conseguente legislazione del settore ha avviato uno studio sulla ristrutturazione e sulla rifunzionalizzazione della rete ospedaliera del proprio territorio, nell'intento di assicurare la massima produttività alle strutture pubbliche, anche attraverso l'eliminazione dei

presidi caratterizzati da una costante e prolungata sottoutilizzazione.

Si ritiene evidente, infatti, che una razionalizzazione opportunamente « mirata » della spesa sanitaria non possa prescindere dalla cessazione dell'attività dei presidi ospedalieri minori, dotati al massimo di due reparti, poiché tale assetto comporta necessariamente:

una prolungamento della degenza media, per i maggiori tempi connessi all'esigenza di ricorrere ad ospedali limitrofi per prestazioni più specialistiche (ad esempio: TAC);

un livello qualitativo di prestazioni sanitarie relativamente basso, con conseguente necessità di accettare soltanto pazienti con patologie minime;

un insoddisfacente rapporto costi-benefici in termini di personale sanitario comunque indispensabile e di costi indotti (mensa, lavanderia, eccetera).

Per riferirsi ora, in particolare, all'ospedale San Nicolò di Levanto, è innanzitutto necessario premettere che tale presidio sotto il profilo strutturale si trova in condizioni assai scadenti, che di per sé suggerirebbero una ristrutturazione completa e piuttosto onerosa.

Non va dimenticato, d'altra parte, che il « piano straordinario di investimenti » nella sanità di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ne prevede la riconversione in residenza sanitaria assistenziale.

La situazione attuale dell'ospedale richiamata nell'interrogazione, vede tuttora attiva una divisione di medicina generale dotata di n. 32 posti-letto, mentre la divisione di chirurgia generale è stata effettivamente disattivata, sia pure a titolo temporaneo, dal 1991. Il relativo primario, professor Enzo Cappellini, è stato poi collocato a riposo per raggiunti limiti di età a far tempo dal 1° agosto 1992.

Le statistiche semestrali, trasmesse da detta unità sanitaria alla regione riguardo al numero di ricoverati ed alle giornate di degenza nel triennio 1° gennaio 1989 - 1° gennaio 1992, evidenziano per la divisione di

medicina generale un tasso di utilizzazione medio dei posti-letto del 76,32 per cento, con una degenza media di giorni 13,96.

Tali dati fanno emergere a prima vista alcune considerazioni di ordine generale.

Innanzitutto, a fronte di un tasso di utilizzazione dei posti-letto della divisione di medicina generale superiore agli standards in materia previsti dalla legge n. 412 del 1991, la degenza risulta, a sua volta, superiore alla media se si tiene conto del relativo parametro di 10 giorni della bozza di piano sanitario nazionale, che sebbene non ancora formalmente approvato costituisce pur sempre un'importante linea di indirizzo.

Ciò sembra assumere un doppio significato.

Infatti, un buon tasso di utilizzazione dei posti-letto, collegato ad una degenza media decisamente superiore al relativo standard, può significare una buona utilizzazione della divisione con caratteristiche, peraltro, prevalentemente assimilabili alla lungo-degenza, come pure un anomalo ed artificioso prolungamento delle degenze per meri fini di riscontro statistico.

Proprio a questo proposito, non può evitarsi di rilevare che, se la degenza media si mantenesse intorno al parametro proposto di 10 giorni, il tasso di occupazione medio dei posti-letto della divisione di medicina generale dell'ospedale di Levanto scenderebbe al 54,83 per cento.

Quanto, poi, alla divisione di chirurgia generale i paralleli dati, riferiti ovviamente al primo semestre 1991, appaiono di per sé eloquenti, poiché il tasso medio di occupazione dei posti-letto è stato del 43,92 per cento, con una degenza media di giorni 12,36.

È evidente, perciò, che tale reparto non raggiungeva il parametro di occupazione media dei posti-letto fissato da detta legge finanziaria (= 75 per cento), mentre il dato relativo al periodo medio di degenza risultava nettamente superiore al corrispondente parametro, fissato da detta bozza di piano sanitario nazionale in 9 giorni. Ciò evidenziava una sottoutilizzazione della struttura rispetto agli standards di riferimento.

A ciò si aggiunga che, come è noto, la succitata legge finanziaria prevede la chiu-

sura dei presidi sanitari con un numero di posti-letto inferiore a 120, trattandosi di strutture che diverrebbero non convenienti sotto il profilo economico nel rapporto costi-benefici.

È pur vero, d'altra parte, che il presidio di Levanto ha costituito certamente fino ad oggi nella zona un importante punto di riferimento sanitario, anche per la sua peculiare posizione in senso orografico (= notevole distanza stradale che separa la riviera di Levanto dall'ospedale Sant'Andrea di La Spezia): questo spiega perché il piano sanitario regionale 1989-1991 abbia ritenuto di individuarlo, comunque, quale punto di « primo intervento ».

Alla luce di quanto fin qui esposto, deve trarsene la conclusione che le possibilità di un'eventuale riapertura della preesistente divisione di chirurgia generale (comunque ininfluyente ai fini del limite minimo di 120 posti-letto indicato dalla surrichiamata legge finanziaria) e dell'eventuale trasferimento a Levanto della II divisione di chirurgia dell'ospedale Sant'Andrea di La Spezia restano strettamente legate alla definizione dell'assetto strutturale complessivo di tale presidio, a sua volta connessa ad una più approfondita verifica della stessa compatibilità della sopravvivenza della struttura con i più volte richiamati parametri imposti dalla legge finanziaria, all'individuazione aggiornata delle effettive esigenze assistenziali della popolazione residente o comunque gravitante nel bacino di utenza dell'unità sanitaria locale n. 19 e, infine, alle intese ultime che potranno essere raggiunte con tutte le amministrazioni interessate, ivi compresi, in particolare, gli enti locali.

Frattanto ed in attesa di conoscere tali risultanze, potrebbe in linea di massima ipotizzarsi per il presidio di Levanto il seguente assetto strutturale:

mantenimento di un polo di primo intervento, secondo quanto già previsto nel piano sanitario regionale;

mantenimento di una divisione di medicina generale, con indirizzo lungo-degenziale;

possibile inserimento, nel presidio di un centro di riabilitazione, ove si raggiun-

gesse un'intesa con la fondazione Maugeri di Pavia, a conclusione dei contatti già avviati.

Riguardo alla spesa di 800 milioni riferita nell'interrogazione alla costruzione della nuova sala operatoria nell'ospedale di Levanto, oggi inutilizzata, la regione Liguria non è in grado di confermare tale dato, poiché non ha mai concesso un corrispondente finanziamento all'unità sanitaria locale n. 19: se effettivamente sostenuta, quindi, una siffatta spesa è stata affrontata esclusivamente dalla stessa unità sanitaria con fondi del proprio bilancio.

In merito, infine, all'ultimo quesito posto con l'atto cui si risponde, deve confermarsi

che l'incarico per la compilazione di uno « studio di fattibilità » (e non, quindi, per la vera e propria progettazione, come in esso adombrato) del nuovo ospedale di La Spezia in località Felettino, con ideazione di massima e valutazione della spesa necessaria prevista, con deliberazione n. 958 del 30 giugno 1988 del comitato di gestione dell'unità sanitaria n. 19 risulta conferito allo studio Architettura Dini ed Associati di Milano, per una spesa di lire 200 milioni iscritta nel bilancio 1988, salvo conguaglio.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

ALB11-78
Lire 1900